

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

COLLABORATORI: Prof. É. BEAUDOUIN (Grenoble). — Prof. E. BORMANN (Vienna). — Prof. R. CAGNAT (Parigi). — Prof. E. CICCOTTI (Milano). — Dott. F. CUMONT (Bruxelles). — Dott. G. DE SANCTIS (Roma). — Capit. E. ESPERANDIEU (Marsiglia). — Prof. E. FERRERO (Torino). — Dott. OTTO FIEBIGER (Lipsia). — Dott. F. FUCHS (Vienna). — Prof. G. GATTI (Roma). — Dott. L. HARTMANN (Vienna). — Prof. F. HAUG (Mannheim). — Dott. E. HULA (Vienna). — Dott. E. KALINKA (Vienna). — Dott. D. KALOPOTHAKES (Atene). — Dott. J. W. KUBITSCHKEK (Vienna). — Dott. B. KÜBLER (Berlino). — Prof. W. LIEBENAM (Jena). — Prof. E. LÖWY (Roma). — Dott. L. QUATRANA (Roma). — Dott. K. PATSCH (Vienna). — Dott. A. VON PREMERSTEIN (Vienna). — Dott. S. RICCI (Roma). — Dott. G. SCHÖN (Vienna). — Dott. A. SCHULTEN (Berlino). — Prof. V. SPINAZZOLA (Napoli). — Dott. P. STICOTTI (Vienna). — Prof. E. SZANTO (Vienna). — Dott. A. TARAMELLI (Roma). — Dott. D. VAGLIERI (Roma). — Prof. J. P. WALTZING (Liegi). — Dott. W. WEINBERGER (Brünn).

FRUMENTARIUS

L. 1,50

ROMA

LORETO PASQUALUCCI, EDITORE

1904



ABBREVIAZIONI USATE SINORA

- | | |
|---|---|
| <p>AC. — Annuaire de Constantine.</p> <p>AI. — Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AM. — Archives des missions scientifiques et littéraires.</p> <p>AV. — Allmer. Inscriptions antiques de Vienne.</p> <p>AZ. — Archäologische Zeitung.</p> <p>BA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>BD. — Bullett. d'archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BE. — Bulletin épigraphique dirigé par R. Mowat.</p> <p>BG. — Bulletin de la Gaule.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande).</p> <p>BL. — Boissieu. Inscriptions de Lyon.</p> <p>BM. — Bullettino della Commiss. archeologica municipale di Roma.</p> <p>BRh. — Brambach. Corpus inscriptionum rhenanarum.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>DS. — Donati ad novum thesaurum Murat. Supplementum.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.</p> <p>FI. — Fabretti. Inscript. antiquarum etc explicatio.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas. Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. Explication des inscriptions (continuata da Waddington).</p> | <p>G. — Iani Gruteri corpus inscriptionum</p> <p>GI. — Gori inscript. antiq. in Etruriae urb. exstantes.</p> <p>H. — Hermes. Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>HG. — Herzog. Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia etc.</p> <p>IH. — Mommsen. Inscriptiones confoed. Helveticae latinae.</p> <p>JB. — Jullian. Inscriptions de Bordeaux.</p> <p>KAA. — Kiepert. Atlas antiquus.</p> <p>LN. — Lebègue. Épigraphie de Narbonne.</p> <p>M. — Muratorii novus thesaurus veterum inscriptionum.</p> <p>MOe. — Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich</p> <p>NS. — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.</p> <p>O. — Orelli. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>OH. — Orelli-Henzen. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RC. — Revue critique.</p> <p>RE. — Revue épigraph. du Midi de la France.</p> <p>RS. — Thomae Reinesii syntagma inscr. antiquarum.</p> <p>RSS. — Revue des sociétés savantes.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SI. — Corporis inscript. lat. Supplementa Italica.</p> <p>SIA. — Smetii inscr. antiquae.</p> <p>SR. — Spon. Recherche des antiq. curiosit. de la ville de Lyon.</p> <p>WE. — Wilmanns. Exempla inscriptionum latinarum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|---|---|

Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.

potessero essere ammessi anche i liberti, ma non sin dalle origini dell'istituto, come si è creduto sinora, sibbene solo dal tempo di Pompeo (Dio Cass. 39, 24 — v. sopra) al quale sono posteriori tutte le testimonianze in proposito (v. Dion. Alic. 4, 24; Filone Leg. ad Cainm par. 23 e scoli a Persio V. 73; questo passo di Persio va poi esso pure certamente riferito ai liberti, come dimostra l'Hirschfeld p. 7 contro il Mommsen Tribus 185; cfr. Iahn p. 193).

Quanto agli equites e i senatori, che essi fossero esclusi di fatto dal tempo di Augusto in poi, ed anche prima è indubitato. Lo dimostra il fatto stesso della denominazione *plebs*, che viene data agli ammessi nel Mon. Anc. e negli storici (Mon. Anc. III, 20, Front. princip. hist. p. 210 Naber danno *plebs*; Dio C. in 43, 21 usa *ὄχλος*; in 76, 1 *ὄμιλος* in 55, 10 *πληθος*; cfr. C. VI 943). Che oltre che di fatto vi fosse un'esclusione giuridica di questi due ordini, come già sosteneva il Mommsen, è per me assai probabile (v. appresso) in base a Dig. 32, 35, pr. nonostante l'opinione diversa dell'Hirschfeld (p. 6 oss. 8). Dubbia assai deve invece rimanere l'esclusione degli orbi, ad ammettere la quale era propenso il Mommsen stesso (193 n. 46), come d'altra parte certamente doveva essere escluso che lo *jus trium liberorum* esercitasse una qualche influenza a fare aumentare la porzione di grano mensile, giacchè essa, secondo tutto cospira a far credere, doveva essere, almeno per ciascuna categoria di ammessi, invariabile.

Tutto quanto noi abbiamo detto fin qui delle condizioni di ammissibilità alle frumentazioni, vorrebbe fare escludere la possibilità di iscrizioni di donne, se non che un'epigrafe pubblicata dal Poinssot in Mem. de la Soc. Nat. des Ant. de France X, 1899 p. 365 (vedi Année ep. nella R. A. 1902 n. 71 che dà però un'indicazione errata) suona: *Cum primum veni Montanis* (è questo forse il nome capoluogo della regione Montana, Montanensium) *et numin vidi, deabus votum vovi, ut potui pos[ui] Mallia Aemiliana domo Roma Fr[um]ento [p]ubblico cum fili[o] suo. M. restituit.* L'interpretazione di quest'iscrizione non è certamente facile, e per essa rimandiamo al pregevole commento dell'editore. Una cosa tuttavia a noi sembra indubitata, ed è che ne risulti che la donna godeva del pubblico frumento, in altri termini era ammessa alle frumentazioni (il *frumento publico* si deve intendere alla luce delle formule analoghe delle C.

VI 2584, 10221, e va considerato come un'abbreviazione di « frumento pubblico incisa » — cfr. C. VI 220 10222 e 10228 — o simili — v. Poinssot l. c. p. 370: non è affatto probabile la lezione *a frumento publico*, ed il riavvicinamento colla categoria dei fuuzionari *a frumento*, v. Poinssot p. 368). Ma posto in sodo ciò, non se ne può naturalmente infirmare in alcuna maniera il principio generale che le donne fossero escluse dalle liste delle frumentazioni, come non vi si potrebbe vedere una prova esplicita dell'ereditarietà della tessera. La prima cosa alla quale viene fatto di pensare per spiegare l'ammissione di Mallia al pubblico frumento, è che essa rappresenti un caso eccezionale dovuto forse a benemerenze speciali di lei. Il fatto stesso che ella ama, lungi da Roma, caratterizzarsi come « frumento publico » dimostra che il goderne non doveva essere consuetudinario per le donne, e doveva invece essere indizio di distinzione speciale. (Sarebbe invero troppo ardito su quest'unica iscrizione architettare l'esistenza di un'istituzione di carità in favore di donne forse vedove, simile a quella dei pueri e delle puellae alimentarii — istituzione alla quale pensa, assai dubbioso egli stesso, il Poinssot — v. p. 371).

4). *Come si praticava l'ammissione effettiva alle frumentazioni?* Noi fin qui abbiamo parlato delle condizioni di ammissibilità al diritto delle frumentazioni. Queste condizioni però vanno riguardate come necessarie, ma non si possono nell'istesso tempo ritenere sufficienti, una volta che l'ammissione alle frumentazioni doveva in prima linea essere subordinata al rispetto del limite numerico ad essa stabilito. Dato questo limite, è evidente che nuove ammissioni non poteano effettuarsi che conseguentemente al verificarsi di vuoti nelle liste degli ammessi, per causa di morte o per qualsiasi altra ragione; e quello che interesserebbe più di ogni altra cosa sarebbe appunto appurare come con Augusto e coi suoi successori fosse stabilito di praticare questa surrogazione dei vuoti successivi delle liste. Ma mi sembra purtroppo che manchino completamente i mezzi per riuscirci. Non si hanno infatti elementi sufficienti per appurare se e sino a quando si continuasse nel sistema di sortizione stabilito da Cesare. Se poi in base ad alcuni luoghi del Digesto generalmente si sostiene, che in un certo momento non ben determinabile, il diritto alle frumentazioni divenisse per parte degli iscritti alle liste un vero e proprio diritto di proprietà, alienabile

per vendita o per donazione, e trasmissibile per successione ereditaria, e si crede conseguentemente risolta in conformità di quest'evoluzione, la questione della surrogazione dei vuoti delle liste (1), si procede, secondo noi con pieno arbitrio. Questi luoghi infatti sono:

31, 49, 1: Si Titio frumentaria tessera legata sit et is decesserit, quidam putant extinguere legatum, sed hoc non est verum, nam cui tessera vel militia legatur, aestimatio videtur legata (Paolo).

31, 87, pr: Titia Seio tesseram frumentariam comparari voluit post diem trigesimum a morte ipsius: quaero, cum Seius viva testatrice tesseram frumentariam ex causa lucrativa habere caepit, nec possit id quod habet petere, an ei actio competat. Paulus respondit ei, de quo quaeritur, pretium tesserarum praestandum, quoniam tale fideicommissum magis in quantitate quam in corpore consistit.

32, 35, pr: Patronus liberti statim tribum emi petierat: libertus diu moram ab herede patroni passus est, et decedens heredem reliquit clarissimum virum: quaesitum est an tribus aestimatio heredi ejus debeatur. respondit deberi, idem quaesitum an et commoda et principales liberalitates, quas libertus ex eadem tribu usque in diem mortis suae consecutus fuisset, si ei ea tribus secundum voluntatem patroni sui tunc comparata esset, an vero usurae aestimationis heredi eius debeantur. respondit quidquid ipse consecutus esset, id ad heredem suum transmitti (Scevola) (2).

(1) V. Mommsen *Tribus* p. 200 segg. — Bender, *Archiv für die civil. Praxis* XV p. 4 n. 1. e Kuntze in *die Lehre von den Inhaberpapieren* p. 40 comprendono le tessere frumentarie nella categoria dei *congari* e *missilia*, e come questi le considerano quali i prodromi della figura giuridica dei titoli al portatore. Diversamente il Duncker in *Zeitschr. f. deut. R. v. V.* p. 31. Il Pernice in *Parerga* II 99 stabilisce una differenza tra le tessere frumentarie e i *missilia*, ma in fondo ammette un'ereditarietà di fatto delle tessere. Ferrini in *Enc. Giur. Ital.* v. XII p. 1 s. v. *Obbligazione* p. 382 segg. accetta le idee del Pernice. Per questioni riconnettenti colla natura giuridica dei legati della tessera o della tribus vanno consultati: Averanii *Interpret.* II c. 17-19; V. c. 8 p. 11 cfr. Cuiac. a. *Digg.* 31, 22 (*Opp.* tomo VII col. 1125 segg.); sopra a tutto Arndts in *Comm.* v. 46 p. 104 n. 9 cfr. p. 114 e Karlowa in *Röm. R. G.* II, 838 segg. V. anche Di Marzo in *Boll. dell'Istituto di Dir. rom.* XV — 1902 — 98 segg.

(2) Già l'Heineck ad leg. Iul. et Pap. Popp. p. 405-6 stabiliva l'equivalenza di *tribus* a *tessera frumentaria*, ed il Mommsen (*Tribus* p. 197) lo seguiva. Diversamente invece opinano l'Arndts. (*Comm.* a *Pand.* v. 46 p. 105 n. 9) e l'Hirschfeld (p. 6. oss. 8) — ma a noi l'equivalenza in parola sembra fuor di questione, perché l'inserzione in una tribus coincideva coll'ammissione alla plebe frumentaria — v. appresso — e l'acquisto della *tribus* non può quindi significare altro che quest'ammissione, colla conseguente acquisizione del diritto al frumento e

5, 7, 52, 1: Si libertis suis tesseras frumentarias emi voluerit, quamvis maior pars hereditatis in provincia sit, tamen Romae debere fideicommissum solvi dicendum est, cum apparet id testatorem sensisse ex genere comparationis (Ulpiano).

Esaminiamo ora rigorosamente, se da questi luoghi risulti quanto si è voluto, cioè alienabilità e trasmissibilità ereditaria delle tessere, (qui noi adopriamo la parola tessera come equipollente di « diritto alle frumentazioni » ma sulle varie questioni circa le tessere come cose in sé, e circa la loro funzione nella tecnica di distribuzione; e sull'esame delle tessere di piombo riconnettibili colle frumentazioni, a noi pervenute v. appresso), cominciando dall'alienabilità. In essi tutti si parla di legati di tessere, ma non come di cose che facciano parte di un patrimonio testato all'erede, sibbene come di cose che l'erede deve coll'acquisto procurare al legatario. Ciò presuppone naturalmente che la tessera fosse una *res in commercio*, altrimenti il legato sarebbe stato incontestabilmente nullo. Ma la commerciabilità è condizione necessaria alla validità di un legato solo in senso generico. I legati delle tessere perciò non presuppongono necessariamente la loro alienabilità assoluta, e si possono invece credere attuabili col solo presupposto di una vendita di simili titoli da parte dello Stato. In tal caso bisogna vedere prima di tutto se nelle nostre fonti giuridiche stesse vi sieno degli elementi sufficienti per decidere quale di queste due cose, l'alienabilità assoluta o la vendita esclusiva di Stato, si debba ammettere. Paolo pel quale è fuori di contestazione il principio della nullità dei legati di cose, al cui possesso il legatario abbia incapacità giuridica (1), sottrae la tessera frumentaria alle conseguenze di questo principio (2), ai *congari*. È incerto se il rescritto del 249. Vat. fr. 272 si riferisca a *tribus* nel senso che abbiamo ora chiarito, o ivi questa parola sia una corruzione di *scribis*. — cfr. Mommsen 3. 447 n. 4.

(1) V. *Digg.* 31, 49, 2 e II *Manual*, 62, Arndts p. 102; non è qui il luogo di esaminare se questo principio fosse nella legislazione del tempo sicuramente fisso o controverso, come io propenderei a credere col Beausin e col Puettmann, ai luoghi citati dall'Arndts p. 111, n. 22.

(2) In *Digg.* 31, 87, pr. il legatario avrebbe avuto incapacità giuridica all'acquisto della tessera frumentaria pel concursus causarum lucrativarum: da questo luogo di per sé solo non risulta affatto, come vorrebbe l'Hirschfeld *Annua* p. 18, che un individuo non potesse possedere contemporaneamente due tessere. Nella questione poi proposta a Scevola in 32, 35, pr. mi sembra indubitato risulti, che il senatore avrebbe avuto pel suo grado incapacità giuridica al possesso della tribus. Così già il Mommsen in *Tribus* 193, diversamente l'Hirschfeld in *Annua* p. 6, oss. 8.

esprimendone la ragione colle parole: « quoniam tale fideicommissum magis in quantitate quam in corpore consistit ». (Digg. 31, 87, pr.) cfr. « nam cui tessera vel militia legatur, aestimatio videtur legata » (Dig. 31, 49, 1). Egli dice in altri termini: la tessera è di natura tale, che a chi la lega va attribuita la volontà di legare più che la cosa in sé, la somma a lei equivalente. Ora a me sembra che nella tessera noi verremo a riscontrare una tale natura, sia che la immaginiamo acquisibile da parte dello Stato, sia che ce la figuriamo alienabile. In altri termini l'alienabilità non mi pare un attributo che si debba necessariamente applicare alla tessera, per spiegare come nell'opinione universale essa venisse ad essere ritenuta non tanto un « corpus », quanto un « misuratore di valori, un emblema di capitale » (v. Ferrini in Enc. Giurid. Ital. I. c. p. 382, il quale benissimo coglie nelle parole da noi virgolate, la natura della tessera frumentaria, ma diversamente da noi ne deduce l'alienabilità). Perchè ciò accadesse doveva, secondo me, bastare il fatto che la tessera frumentaria escludesse di per sé un suo pregio intrinseco di cosa, indipendentemente dal suo uso. Ora questo fatto noi lo vediamo inerente alla natura della tessera, sia che l'immaginiamo alienabile, sia che no. Io concludo adunque che nelle fonti giuridiche non vi sono elementi sufficienti per deciderci ad attribuire o a negare l'alienabilità alle tessere.

Non rimane altro che esaminare se essa abbia o no carattere di probabilità in rapporto alla natura dell'istituto delle frumentazioni. Quello del frumento è un diritto di natura pubblica, e bisogna convenire che con quest'indole non sembra omogenea e conforme l'alienabilità assoluta. Essa invece appare illegale rispetto agli intenti dell'istituto, e capace di ingenerare disordine nel suo funzionamento. Un'alienabilità incondizionata infatti avrebbe fatto fallire lo scopo di previdenza e di soccorso, che era rimasto come esclusivo alle frumentazioni, quando esse ebbero perduto il loro carattere e la loro importanza politica, e avrebbe trasformato un'opera di carità ad incitatrice di poco encomiabili speculazioni: nè basta, oltre che a continui cambiamenti di nomi nella lista degli incisi, avrebbe potuto portare alla possibilità di sostituzione in seno ad essi, di giovani che aveano dinanzi a loro la probabilità di fruire lungamente del beneficio, a vecchi che poco più assegnamento poteano farvi; ed ognuno vede che una simile sostituzione sarebbe stata irregolarissima e di-

sordinatrice, a meno di accoppiare coll'alienabilità, l'ereditarietà, che noi propendiamo anche maggiormente a negare. Sotto questi riguardi adunque tutto ci induce ad escludere la alienabilità del diritto al pubblico frumento. Colla natura di questo diritto e coll'ordine del funzionamento dell'istituto relativo appare compatibile solamente la cessione dell'*usus* della tessera. E bene scrive il Pernice in Parerga 2, 99: « Di una vera trasmissione o cessione del credito (rappresentato dalla tessera) non può essere parola: solo colui che è registrato nella lista (delle frumentazioni) è ammesso alle distribuzioni. Invece si comprende che l'esercizio del diritto possa essere ceduto. La marca deve sempre essere addotta, ma evidentemente non si può esigere che ciascuno si legittimi e si identifichi; non si può pretendere che il cittadino iscritto venga sempre personalmente. Quindi la possibilità che l'iscritto per un mese lasci ad un altro la sua marca; costui compare in luogo e in vece del tribule quasi *procurator in rem suam*. Tale cessione potrà essere gratuita od onerosa ». Non possiamo credere però che i legati di tessera di cui è parola nei nostri passi del Digesto, fossero pensati attuabili per via della cessione dell'*usus*, poichè le frasi « *tesseram comparare — habere — tribum eni* » in essi usate, fanno pensare ad un vero e proprio acquisto della cosa. Inoltre la cessione dell'*usus* non dovea e non potea che essere temporanea, sebbene la possiamo credere passibile di una maggiore durata che di un mese; e, pensando anche che in via abusiva potesse esser totale, è evidente che i suoi limiti doveano necessariamente esser quelli della vita dell'incisus che avea ceduto l'uso del suo diritto. Onde anche sotto questo riguardo rimane confermato che l'attuazione dei legati di tessera non dovea avvenire colla cessione dell'*usus*, giacchè l'intenzione del testatore in questi legati dovea fondamentalmente esser quella di provvedere all'assicurazione del mantenimento del legatario, e quest'intenzione sarebbe stata esposta ad una grande aleatorietà, qualora non fosse stato possibile che procurare a quest'ultimo l'uso del diritto di un altro, uso che dovea necessariamente cessare colla vita di quest'altro. Se adunque i legati di tessera doveano generalmente essere attuati con un vero acquisto della cosa, e se l'alienabilità non sembra omogenea colla natura del diritto alle frumentazioni, non rimane che pensare che quell'acquisto dovesse effettuarsi per via di una compera da parte dello Stato, cioè

molto probabilmente del principe, il quale, come abbiamo veduto, sosteneva le spese delle frumentazioni, e questa è la nostra opinione.

Non vogliamo però dissimularci che anche contro questa soluzione possano sorgere delle difficoltà. Una vendita delle tessere da parte dello Stato può ad alcuno sembrare poco compatibile colla fissità approssimativa del numero degli incisi, ed insieme col rispetto necessario dei diritti di coloro che, secondo le norme dell'istituto, doveano a mano a mano che si effettuavano i vuoti essere ammessi. Ma queste difficoltà a noi sembrano meno gravi di quelle che sorgono contro l'alienabilità. Noi possiamo infatti pensare che la vendita fosse trattenuta nei limiti di quelle tessere che per ragioni prestabilite cadessero nella proprietà dello Stato (cioè molto probabilmente, per quanto abbiamo già detto — del fisco); nei limiti in altri termini dei diritti al frumento, colpiti da caducità. Così vediamo ad esempio che dopo l'istituzione delle distribuzioni di olio i diritti ad esso completamente decaduti erano assorbiti dal fisco, e questo ne doveva curare la vendita (v. C. Th. 14, 24, 1 cfr. appresso). Qualcuno però potrebbe obiettare che la consuetudine di legati di tessere non sembra compatibile con una vendita limitata da parte dello Stato, che ne avrebbe corrispondentemente limitata la possibilità di attuazione. Ma noi ricordiamo come si abbiano nei digesti indizi di consuetudini di legati di « res alienae » anche di difficile attuazione (v. 30, 39, 7: Constat etiam res alienas legari posse: utique si parari possint, etiamsi difficilis earum paratio sit). In questi casi la regola è (v. Arndts 46 par. 1518 c) che, se il legato non possa essere effettuato nella res, al legatario se ne debba il valore. Ed anzi fu forse la mancanza generica di sicurezza dell'effettuazione nella cosa di legati di tessera, che poté contribuire ad applicare ad essi una figura giuridica analoga a legati di somme.

Noi non pretendiamo con ciò di avere risolta per tutti la questione dell'alienabilità o meno delle tessere, abbiamo solamente indicato le ragioni per cui noi propendiamo ad escluderla. E della trasmissione per successione ereditaria che cosa dobbiamo pensare?

Io propendo assolutamente a negarla. Dalle fonti giuridiche al più qualcuno potrà derivare le prove dell'alienabilità, ma quanto all'ereditarietà, essa non trova appoggio da nessuna parte, se non stabilendo una connessione tra l'alienabilità assoluta e l'ereditarietà. Una tale connessione sarebbe però del tutto gratuita,

giacché noi vediamo ad esempio che in un determinato momento il diritto alle distribuzioni di pane, che si sostituirono a quelle di frumento, fu per consuetudine alienabile, ma non ereditario (dal verificarsi ciò peraltro nessuno potrebbe trarre un argomento per proiettare una simile posizione al diritto alle frumentazioni, perchè lo stesso luogo del C. Th. da cui si derivano le dette condizioni del diritto al pane — 14, 17, 7 v. appresso — dimostrano transitoria quella dell'alienabilità, e riconosciuta irregolare).

Così stando le cose, nulla autorizza ad ammettere l'ereditarietà della tessera, nemmeno in quella forma ambigua che stabilisce il Pernice (l. c.) quando scrive: « può acquisirsi la tessera di un estinto, non nel senso che la tessera quale diritto di carattere pubblico sia trasmissibile per successione ereditaria, ma nel senso che il prossimo congiunto può farsi avanti, e fare iscrivere il suo nome in luogo di quello cancellato del *de cuius* ».

Ed io la nego perchè non si possono applicare ad un'istituzione degli attributi diversi degli originari, quando non se ne hanno delle prove positive.

Del resto non manca forse nemmeno nella tradizione un indizio positivo che le frumentazioni non furono mai ereditarie.

Vopisco infatti ci dice di Aureliano (v. c. 35) « coronas.... fecisse de panibus qui nunc siligenei vocantur, et singulis quibusque donasse, ita ut siligineum suum cotidie toto aevo suo et unusquisque acciperet et posteris suis dimitteret » e queste parole sembrano attribuire ad Aureliano l'introduzione dell'ereditarietà nelle distribuzioni di pane come di una novità senza precedenti (quest'interpretazione si deve riconoscere legittima, quando si pensi che non fu Aureliano che introdusse le distribuzioni di pane — v. appresso — ma che egli non fece che sostituire al pane plebeo il siligineo, ed aggiungere alla quantità diurna consuetudinaria un'oncia: di modo che, se il suo atto fu riconosciuto come innovatore, ciò lo si deve aver potuto fare solo in base all'introduzione dell'ereditarietà), e se è così, ciò significa che anche alle frumentazioni che costituiscono gli antecedenti delle prime distribuzioni di pane, l'ereditarietà doveva essere estranea.

Ecco perchè noi dicevamo sin da principio arbitrario credere che le liste degli incisi fossero tenute al completo con surrogazioni conseguenti a successione ereditaria del diritto al frumento.

5). *Estensione del diritto alle frumentazioni ai vari corpi della guarnigione di Roma e ad alcuni collegi di apparitores*. Risulta da Tac. Ann. 15, 72 « quibus perpetratis Nero et contione militum habita, bina nummum milia viritim manipularibus divisit, addiditque sine pretio frumentum, quo ante ex modo annonae utebantur » e da Svetonio Nero c. 10 « constituit item praetorianis cohortibus frumentum menstruum gratuitum » (v. Hirschfeld. 13), che sin dal tempo di Nerone i pretoriani furono ammessi al pubblico frumento. (L'iscrizione C. IX, 1602: *D. M. S. Aeli Aeternalis [mil] coh(ortis) III Pr. — — percepit VIII* ricorda precisamente il godimento del pubblico frumento da parte di un pretoriano, — v. appresso).

Acquisirono questo diritto anche i vigili. La i. C. VI 220 (sulla quale vede Cantarelli BM, 1888 p. 99), conservata nel Museo Capitolino, e riferentesi ad un monumento dedicato al genio della Centuria, contiene i nomi di 16 vigili della IV coorte, registrando che essi nelle calende di marzo del 203 erano stati iscritti nelle liste delle frumentazioni, dopo un periodo di servizio di un minimo di tre anni, in quanto che è notato che tutti l'avevano cominciato in date che sono comprese tra l'ultimo di maggio del 199 e le idi di febbraio del 200. Siccome sappiamo che i vigili in forza di un senatoconsulto modificante la legge Visellia del 24 di Cristo, ricevevano lo *jus Quiritium* dopo tre anni di servizio (Ulpiano fr. 3, 5 cfr. Gaio I, 32^b, Studemund in Mittheil. ant. Inhalts aus dem Palimpseste des Gaius 4, p. 9); si vede che dopo lo stesso termine erano anche ammessi, in omaggio allo stesso *jus*, alle frumentazioni. (V. C. VI 3001 - anno 225 -. È un graffito dell'escubitario dei vigili nelle cui ultime due linee il Mommsen propone di leggere: *comeatus) stipendior(um) trium kalendis Martias (= Martiis) tributis) sunt*). cfr. VI 3011: [*accepto*] *commeatu stipendiorum* III. — V. Diz. II 536 s. v. *commeatus*). Quando però fosse introdotta questa consuetudine di conferire ai vigili il diritto alle frumentazioni, dopo che essi avessero acquistato lo *jus Quiritium*, non è facile dire. A noi per altro non sembra che essa possa essere considerata antecedente all'ammissione dei pretoriani allo stesso diritto. Una simile precedenza però non può nemmeno essere esclusa, poichè è possibile che i vigili fossero ammessi alle frumentazioni sino dall'emanazione della legge Visellia, la quale concedeva ad essi la *jus Quiritium* dopo sei anni di servizio.

Ed il diritto al frumento dovettero ottenere

anche le coorti urbane. Su di ciò non si potrebbe dubitare, anche traendolo come sola conseguenza dal fatto che del pubblico frumento godevano gli altri corpi della guarnigione di Roma. Ma non ne mancano poi nemmeno delle prove. Si ha infatti una tessera militare a scopo molto probabilmente frumentario, che reca la sigla C. XII, che va spiegata *cohors* XII, ed un'altra simile che reca solo la cifra XII, che va però spiegata egualmente (v. Rostowzew *Tesserarum Sylloge* n. 252 e 278). Entrambi queste tessere dovettero probabilmente, secondo l'opinione del Rostowzew, da noi completamente accolta (v. appresso), servire per le frumentazioni della coorte XII, che non poteva essere che una coorte urbana. Si ha inoltre l'iscrizione C. VI 10707 che reca: *D. M. P. Aelio Felicissimo Aelia Athenais fratri pietissimo fecit, q. vix. ann. q. com. perc. sub Lollio Urbico praef. urb.*, ed essa va secondo me riferita appunto ad un urbaniciano, in conformità del colorito militare che ha la frase *commeatum percipere* usata in altre iscrizioni di vigili (v. sopra); e della formula *sub Lollio* etc., la quale altrimenti non si può negare che rimarrebbe molto strana. Il Mommsen in St. R. II³ 1066 ne deduceva addirittura che le frumentazioni già sotto Antonino Pio stessero sotto la sorveglianza del prefetto della città; ma ciò, come già abbiamo detto, non ci sembra probabile. L'unica obiezione che si potrebbe muovere alla nostra spiegazione sarebbe che il cognome del titolare della nostra iscrizione e quello della sua sorella sembrano dimostrare trattarsi di un liberto. Ma si può credere che egli avesse acquistato la *civitas* dopo un servizio triennale nelle coorti dei vigili, e si fosse così aperta la via alle altre milizie (esempi di casi simili non mancano v. C. VI, 2780 cfr. Marquardt 485. n. 3).

Anche per le categorie militari potrebbe sorgere la questione se fossero ammesse al godimento del pubblico frumento colla sola iscrizione nelle *tabulae* degli incisi, o colla creazione di istituti appositi. L'Hirschfeld crede a ragione quanto ai pretoriani che fossero senz'altro iscritti sulle stesse liste delle frumentazioni (p. 13). Quanto ai vigili invece (p. 68) sembra pensare che fossero iscritti in altre liste (infatti computa la spesa che lo Stato subiva per la loro frumentazione al tempo di Settimio Severo come supplementare a quella delle frumentazioni ordinarie). Io credo invece il contrario perchè la epigrafe di cui abbiamo parlato ci mostra che essi furono tutti iscritti nella

tabula 144, e mi sembra che questo numero d'ordine debba essere riferito al complesso delle tabulae, che costituivano l'albo degli ammessi alle frumentazioni ordinarie. Il fatto che il frumento pubblico veniva a tutti distribuito nella porticus Municia (ciò è sicuro nei vigili nei quali era destinato il giorno speciale mensile del ricevimento del frumento, come per tutti gli incisivi ordinari — v. iscrizione più volte citata, — e lo si può indurre per gli altri corpi, vedi anche Rostowzew p. 71) conferma l'idea che l'iscrizione delle nuove categorie fosse avvenuta nelle liste comuni, e che quindi alle loro frumentazioni non si provvedesse colla creazione di nuovi istituti amministrativamente autonomi, ma coll'ampliamento dell'istituto ordinario. Ciò non toglie naturalmente che nelle liste ordinarie, le nuove categorie fossero e rimanessero distinte dalle altre; sulla qual cosa non si può in nessuna maniera dubitare. Può anche essere che per ciascuna categoria si attuassero delle modificazioni nelle modalità di distribuzione. Ma si deve essere trattato sempre di modificazioni assai lievi, quali quelle ad esempio che deriverebbero dalle idee del Rostowzew, di cui parleremo più sotto (v. p. 71), secondo le quali gli *evocati Augusti* sarebbero stati gli intermediari tra l'amministrazione dell'annona e i militari.

Il Mommsen (Tribus 185) avanzò l'idea che il pubblico frumento per concessione imperiale fosse riservato ai veterani dovunque essi si trovassero. Ma questa idea si basava sopra un'inesatta interpretazione del passo di Persio V, 73. Interpretando come si deve questo passo (v. sopra), all'idea del Mommsen viene meno ogni sostegno; e le è forse contrario il fatto che la i. C. VI 2584 ricorda un *P. Octavius Marcellinus Veteranus Augustorum qui militavit in ch. V. pr. annis XVIII honestam missionem missus*, il quale gode frumento pubblico *collegii tibicinum*. Qui adunque il suo diritto al pubblico frumento è basato non già sulla sua condizione di veterano, ma sulla sua appartenenza al *collegium tibicinum*. Parimenti è forse contraria all'idea del Mommsen l'altra i. di Nemauso (Gallia Narbonense) C. XII 3179, nella quale si fa ricordo di un *miles missicius* che ottiene 50 moggi (forse annui) di frumento per decreto del senato locale. Se i soldati congedati avessero avuto diritto a frumento di stato, non si intenderebbe troppo facilmente questo dono municipale. Se poi l'i. funeraria C. V, 889 è posta ad un *L. Arrio Macro Veterano...* in aere inciso ab *divo Ve-*

spasiano, non sappiamo se con ciò si alluda ai premi dei veterani o all'ammissione al pubblico frumento (v. Mommsen nel comm. all'i.), ed anche accolta coll'Huelsen (B. M. 1895 p. 351, n. 1.) questa seconda ipotesi, non se ne potrebbe mai dedurre la consuetudinarietà di una simile ammissione nei veterani.

Al pubblico frumento ebbero diritto anche alcuni collegi di apparitores, (v. Rostowzew p. 44) come i tibicines (C. VI 2584, ora citata), e assai probabilmente gli aeneatores (v. C. VI 10220 e 10221, delle quali iscrizioni abbiamo parlato a lungo). Io credo che anche queste categorie si debbano ritenere incorporate agli incisivi, perchè le parole « frumentum publicum collegii tibicinum » mi pare che mostrino che il frumento assegnato a questo collegio non era che una parte del frumento destinato in genere alle frumentazioni. Il Rostowzew crede che questi collegi avessero diritto a quantità maggiori di frumento, ma ciò è solo ipotetico, ed è pur sempre compatibile con la nostra idea.

6). *Frumento gratuito a domestici della casa imperiale.* — Sappiamo espressamente per alcune categorie di domestici della casa imperiale, che ebbero provvigioni gratuite di frumento (v. Marquardt p. 133 n. 4). Sebbene ciò non abbia naturalmente nulla che vedere coll'istituto delle frumentazioni, e vi si tratti invece di una disposizione interna dell'economia domestica imperiale, all'attuazione della quale provvedevano speciali funzionari schiavi o liberti dell'imperatore, pure è necessario farne qui un cenno. Tra queste categorie di domestici troviamo ricordati i cubicularii e i ministratores; ed i funzionari che amministravano la distribuzione del frumento a costoro, secondo norme e modalità che ci sono affatto sconosciute; avevano il titolo:

A Frumento. — Si conservano parecchie lapidi che fanno menzione di simili funzionari, aggiungendo generalmente le speciali determinazioni della categoria di servi ai quali somministravano il frumento. (Queste determinazioni mancano nelle C. VI 8851 e 8852 e BM 1887 p. 164; e ciò sembra che solo per le prime due si possa attribuire al loro stato frammentario. Il Poinssot in *Mém. de la Soc. Nat. des ant.* 1899 p. 369 n. 3 non intende bene i titoli « a frumento ministratorum » o « cubiculariorum »).

C. VI 8771, i. funeraria di un *P. Aelii Aug. Lib. A. Frum(ento) Cub(iculariorum)* = BI 1864, 9; v. Hirschfeld *Annona* 56, 4.

C. VI 8772, i. funeraria ad un *M. Ulpio Aug. Lib. A Frumento cubiculariorum*.

C. VI 8518, iscrizione del sepolcro di un *T. Aelius Aug. Lib. Aelianus A Frumento. Cub. Caesar. N. Sta(tionis) I* = Fabretti 369, 131 (V. Friedländer I, p. 108; cfr. Marini Atti 504 Hirschfeld 56, 5 e 74; Daremberg e Saglio, Dict. s. v. cubicularius; Marquardt Privatleben p. 144 n. 5).

C. VI 8924. Alla moglie Claudia pone un'i. funeraria un *Chrysaon Caes. N. Ser. A Frumento ministratorum* = Muratori 984, 3 (V. Hirschfeld Annona 56, 1).

C. VI 8925, i. funeraria ad un *Cointo Aug. Lib. A Frumento Ministra(or)um* = Gruter 529, 9. (V. Hirschfeld Annona 56, 3).

C. VI 8926 i. funeraria a destinatario ignoto *A Frumento [minis]tratorum Aug. Caes.* (V. Hirschfeld 56, 2).

C. VI 8851 e 8852 menzionano anche esse due *A Frumento* della casa imperiale, nè possiamo decidere per lo stato frammentario dell'epigrafi, quali ulteriori determinazioni fossero originariamente aggiunte all'epiteto « a frumento ».

La i BM 1887 p. 164 menziona un *Antiochus (libertus) a frumento*..... tra i membri di un collegium Caesaris composto di servi e liberti (in luogo di *a fru.* nel primo esame della pietra era stato letto *aeru*, e supplito: *aerumnator* v. BM. l. c. e Diz. ep. I p. 313 s. v. *Aerumnator*, ma in una successiva revisione fu appurata la lezione *a fru.*, come gentilmente il Prof. Gatti privatamente comunicò al Prof. De Ruggiero cfr. Diz. v. I indice p. 1063). (1)

7). — *Gratuiticità di distribuzione.* — Il Mommsen in *Tribus* (p. 186 segg.) avea creduto di potere stabilire che durante l'impero, ed anzi sino dai tempi di Cesare le frumentazioni fossero distribuzioni di grano a prezzo ridotto, praticate coll'acquisto da parte degli

(1) Ricordiamo qui come anche nelle famiglie private esistevano talora degli schiavi detti *a frumento*, la cui attribuzione dovea senza dubbio esser quella della custodia del frumento. Ne fanno menzione le iscrizioni:

C. VI. 9423. *Abascant[os] qui fuit Q[uinti] [N[ostri]] A Frument[os] — Volusia.* Nel Quintus si deve trattare di Q. Volusio Saturnino che fu console nel 56 (cfr. C. VI p. 1043 n. 4).

C. VI 9424 ricorda un *Pallans Q. N. A Frumento* = Mommsen IN. 6910.

C. VI 9425 menziona un *Athictus L. N. A Frumento* = Orelli 2825 cfr. Hirschfeld Annona p. 55 e 73 (va notato che in questa iscrizione una donna, Asclepias risulta come vicaria di Athictus).

Molto incerta è la C. VI 7406 che ricorda un *a frumentis*.

accreditati di tessere che davano diritto a quantità di grano di un valore maggiore del loro. Solamente ai poveri gli imperatori avrebbero donato delle tessere, ma la plebs frumentaria avrebbe nella maggior parte dei suoi componenti, pagato il beneficio. Che invece, tutti questi, prescindendo naturalmente, come qui si deve, da coloro, che, non avendo di per sè il diritto alle frumentazioni, se lo procuravano con acquisto oneroso (v. sopra), ricevessero gratuitamente il frumento, è cosa della quale ora nessuno più dubita. Cominciarono col provarlo il Kuhn (p. 1079), il Nasse (p. 25), il Marquardt (II¹ 103). Nuove prove allegò l'Hirschfeld (Annona p. 13). Ripugnò il Bergk in *Mon. Anc.* p. 60. Confermò la sua idea l'Hirschfeld in *Unters.* 132 n. 1.*; terminò coll'accettarla anche il Mommsen in *Res Gestae*², p. 26, e la ripeté il Marquardt in II² 125, n. 4. Egli è che le prove della gratuitità delle frumentazioni ordinarie, anche pel tempo imperiale sono evidentissime.

Il frumento di distribuzione è detto:

Frumentum publicum. (C. VI, 943, 220, 2584, 10220 e 10221 *Mon. Anc.* 3, 19; RA. 1905 n. 71; cfr. Svet. Ces. 41; Seneca Benef. IV, 28, 2; Cronogr. del 354 in *Chron. Min.* p. 114, r. 6; Tacito Ann. 15, 18 usa la denominazione *frumentum plebis*) ed il ritirarlo è espresso con frasi che ne mostrano la gratuitità, e cioè:

σῖτον λαμβάνειν (Dion. Alic. 4, 24) — *φέρειν* (Dione C. 43, 21).

accipere frumentum (*Mon. Anc.* 3, 19; C. VI 943; Svet. Ces. 41; Seneca Benef. IV, 28, 2. La stessa frase è adoperata pei fanciulli — C. VI 10224 e 10225 — e per i vigili — C. VI, 220; cfr. C. VI 3011: [accepto] *commeatu stipendiorum trium* -- dei quali non si può dubitare che ricevessero il frumento gratuitamente; ed una analoga, *percipere frumentum*, pei pretoriani — C. IX, 1602 —. Anche il *qui com(e)atum percipit* della C. VI 10707 va riterito forse ad un milite urbaniciano piuttosto che ad un qualunque ammesso alle frumentazioni. v. sopra).

Gli ammessi sono detti:

οἱ σιτοδοτούμενοι, ὁ δῆμος ὁ σιτοδοτούμενος (Dione C. 55, 10; 55, 26; 76, 1).

I magistrati incaricati della distribuzione erano chiamati: *praefecti frumenti dandi*.

Il passo di Dione Cassio 55, 26: *ἐπέδωκε μὲν γὰρ καὶ προίκα ὁ Αὔγουστος τοῖς σιτο-*

δοτουμένοις τοσοῦτου ἕτερον ὅσον ἀεὶ ἐλάμβανον, checchè dica il Bergk, va inteso riportando il προῖκα anche all'ἀεὶ ἐλάμβανον.

Quando si volle dare ai pretoriani il diritto al frumento mensile gratuito, ciò venne, come abbiamo veduto, ottenuto quasi certamente colla semplice loro iscrizione nelle liste delle frumentazioni ordinarie. Il passo del Mon. Anc. 3, 10-12 « *consul undecimum duodecim frumentationes frumento privatim coempto emensus sum* » dimostra anche esso, se non si vuol troppo sottilizzare, che le frumentazioni ordinarie erano fatte con frumento pagato normalmente dall'erario. Il passo di Persio V, 73 che va riferito, come già dicemmo, alla manomissione e non all'honesta missio, conferma anch'esso la gratuità delle frumentazioni. Inoltre nel passo di Svet. Aug. 41, più volte ricordato: « *frumentum quoque in annoeae difficultatibus saepe levissimum, interdum nullo pretio viritim admensus est, tesserasque nummarias duplicavit,* » io credo che l'ultima frase (v. appresso) vada riferita solo all'interdum nullo pretio viritim admensus est; dal che risulterebbe che Augusto, per attuare le sue distribuzioni gratuite, fece spesso ricorso alla creazione di nuove serie di tessere, e da questo alla sua volta discenderebbe che anche le tessere ordinarie valevano per ritirare frumento gratuito. Ciò risulta anche dal passo del Mon. Anc. 3, 40 secondo la ricostruzione che noi accettiamo. Se poi tutte queste prove positive mancassero, o si discutessero, rimarrebbe sempre in piedi e con forza decisiva la prova negativa. Nella storia di Cesare e di Augusto, ed abbiamo la fortuna di conoscerla abbastanza bene, ci si parla sempre della riduzione del numero degli ammessi, mai di una soppressione della legge Clodia (cfr. Marquardt p. 126). Contro questa prova negativa non sarebbe davvero possibile appellarsi all'opportunità intrinseca di una simile soppressione, per tenerla addirittura per dimostrata, come faceva il Mommsen in Tribus (p. 184). Finalmente l'unica prova positiva che questi aveva creduto di trovare al suo assunto, cioè il passo dello Pseudo-Sallustio epist. I c. 8, 6: « *frumentum id quod antea praemium ignaviae fuit, per municipia et colonias illis dare conveniet, cum stipendiis emeritis domus reverterint* » è delle più incerte che si possano immaginare. Infatti (cfr. Jordan de suasor. ad Caes. sen. de RP. inscr.) le proposte delle lettere de ord. rep. dello Pseudo-Sallustio, si riferiscono a riforme imperiali anche solo progetta-

te, e non già sempre attuate; e l'Hirschfeld crede (p. 5) che il progetto attestato nel nostro passo si debba riconnettere appunto con quello di abolire le frumentazioni, fatto da Augusto, secondo Svetonio, (Aug. 42), probabilmente nel 5 d. C.; e poi, secondo Svetonio stesso, messo del tutto da parte. Finalmente il passo di Giovenale 7, 174: « *summula ne pereat qua vilis tessera venit frumenti* » significa solo che a quel tempo, era già permesso e consuetudinario cedere l'uso della tessera per singole frumentazioni (v. Hirschfeld p. 13); e a non vedervi una prova che un prezzo avessero normalmente le tessere delle frumentazioni, vale moltissimo l'osservazione dell'Hirschfeld (l. c. p. 17) che i retori, di cui vi si parla, erano nella maggior parte dei casi dei peregrini, i quali non avevano perciò la pienezza del diritto di cittadinanza, e non erano autorizzati alle frumentazioni.

Niun dubbio dunque, ripetiamo, è consentito sul fatto che le frumentazioni ordinarie fossero gratuite. Ma dopo che dinanzi all'evidenza degli indizi e delle prove, si è dovuto rinunciare ad ammettere che le frumentazioni ordinarie fossero a prezzo ridotto; a dimostrare la forza di conservazione di invalide idee, sia pure traviate, è rimasta una persistenza di quella infondata ipotesi.

Il Mommsen sostiene infatti che accanto alle distribuzioni gratuite mensili, altre ve ne fossero a prezzo ridotto, a cui potevano essere ammessi e coloro che già usufruivano di quelle ed altri ancora. Esse non sarebbero state periodiche, ma pur tuttavia avrebbero avuto luogo ogni anno in momenti di minore abbondanza di frumento, e ogni anno sarebbe stata per esse fissata una stessa e determinata quantità di frumento: « *Hoc (la vendita di cui parliamo) — scrive egli — ita factum esse ut singulis annis eadem fere frumenti quantitas eodem pretio veniret, et per se rationem habet, et inde colligitur quod extra ordinem, sive necessitatis causa, sive ob publicam laetitiam, tesserae nummarias duplicantur vel quadruplicantur* ». Come si vede l'idea del Mommsen porta necessariamente ad ammettere che accanto a quello delle frumentazioni si fosse creato in Roma, e sviluppato come istituto parallelo quello delle vendite a prezzo ridotto. In queste infatti non si sarebbe trattato di provvedimenti straordinari, ma di una consuetudine costante; per la quale ogni anno sarebbe stata venduta a prezzo ridotto un'identica quantità di frumento. Ora ciò avrebbe

necessariamente dovuto portare con sé la necessità di fissare il numero di coloro che potevano partecipare alla vendita e di stabilire le condizioni per esservi ammessi; avrebbe in altri termini condotto inevitabilmente alla creazione di una categoria di altri *σιτοδοτούμενοι*, parallela a quella degli ammessi alle frumentazioni; ed il Mommsen infatti riferisce le parole di Dione Cassio 55, 263: *ἐπέδωκε μὲν γὰρ καὶ προῖκα ὁ Αὐγούστος τοῖς σιτοδοτούμενοις τοσοῦτον ἕτερον ὅσον αἰεὶ ἐλάμβανον* alla vendita e non alle frumentazioni. Or non equivale ciò a dire appunto che accanto a quello delle frumentazioni, si sarebbe sviluppato in Roma un istituto parallelo per la vendita a prezzo ridotto? Ognuno vede però che una simile idea è del tutto insostenibile sia sotto l'aspetto della tradizione, sia sotto quello dell'opportunità amministrativa. Se la distribuzione gratuita non soddisfaceva i bisogni e le esigenze del proletariato e dei non abbienti; perchè piuttosto che creare un nuovo istituto, non si sarebbe approfittato di quello delle frumentazioni, aumentando il numero degli iscritti o la quota di distribuzione, in proporzione tale da rimanere nei limiti della spesa, che sarebbe invece stata destinata per la vendita? E, a parte la sua inconformità colla prudenza amministrativa, tradizionale di Roma, quali prove dà la tradizione dell'istituto ideato dal Mommsen? Nessuna, perchè le parole di Dione: *καὶ προσέτι καὶ ἄνδρες ὑπατευκότες ἐπὶ τε τοῦ σίτου καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρτου κατέστησαν ὥστε τακτὸν ἐκάστῳ πιπράσκεσθαι · ἐπέδωκε μὲν γὰρ καὶ προῖκα κτλ.* (v. sopra), accennano nell' *ὥστε τακτὸν ἐκάστῳ πιπράσκεσθαι* ad una disposizione che doveva essere limitata al 5 d. C.; e nel resto vanno riferite alle frumentazioni gratuite e non alla vendita; e quelle di Svetonio (Aug. 41) si riferiscono a distribuzioni straordinarie anche esse, sebbene più frequentemente praticate: « *in annonae difficultatibus saepe* levissimo, interdum nullo pretio viritim admensus est, tesserasque nummarias duplicavit. » Il *saepe* non può autorizzare davvero alla costruzione del Mommsen; l'*interdum* con quel che segue va riferito a supplementi che Augusto avrebbe recato alle frumentazioni gratuite senatorie, sia per aumentare la porzione normale ai singoli ammessi, come credono l'Hirschfeld e il Marquardt, sia per estendere straordinariamente il beneficio a persone non accreditate ordinariamente; il « *tesserasque nummarias duplicavit* » potrebbe forse, nonostante la sua vicinanza al « *nullo pretio*, » essere rife-

rito anche alla vendita a prezzo assai basso. Ciò condurrebbe davvero ad ammettere che anche per la vendita vi fosse un numero fisso annuale di tessere di ammissione; ma anzichè dedurre dal nostro passo questa conseguenza che abbiamo detto di per sé assai probabile, e che non avrebbe nessun'altra prova in suo favore, io preferisco riconnettere il *tesserasque* etc. colle sole distribuzioni gratuite Augustee, al che spinge pure la sua collocazione sintattica. Anche il *τετραπλάσιον ἐνειμε* di Dione 53, 2, 1 va inteso, io credo, senza alcun dubbio, con riferimento alle frumentazioni, come può indicare il dativo di termine *τῷ πλήθει*.

In conclusione dunque nessun appoggio trova nella tradizione, almeno per quanto a noi sembra, l'idea del Mommsen; onde noi domandiamo: se rispondesse alla realtà, sarebbe mai giustificabile il silenzio delle fonti? Non ci sembra; e perciò la mettiamo da parte. Siamo però ben lungi dall'impugnare il fatto che durante l'impero in occasione di rincari del frumento, avvenissero oltre le frumentazioni, distribuzioni straordinarie di grano a prezzo ribassato. Su di ciò non si può dubitare, perchè un tale provvedimento doveva essere imposto dalla necessità, visto che le frumentazioni ordinarie erano ben lungi dal sovvenire tutti quelli che non potevano sostenere le conseguenze di carestie. I peregrini, gli schiavi, non eran compresi nel beneficio, e la razione data agli ammessi non poteva davvero bastare a tutta la loro famiglia, se essa era sufficientemente numerosa. Se si pensa perciò che, nonostante le cure assidue che il senato prima, il principe poi incessabilmente prodigarono per impedire il rialzo dei prezzi del frumento in Roma, esso non potè essere evitato nemmeno sotto i principi più diligenti (v. Kuhn p. 1075 oss. 75, Hirschfeld *Annona* p. 22); dovremo concludere che le vendite a prezzo ridotto o le distribuzioni gratuite, indipendenti ed accessorie delle frumentazioni ordinarie, dovettero anzi accadere con una certa frequenza. La tradizione ce ne ricorda, oltrechè sotto Augusto (v. l. c. di Svetonio e di Dione Cassio), sotto Antonino Pio (vita c. 8). Ma, anche ammessa questa frequenza non bisogna perdere di vista il loro carattere di straordinarietà.

8). — *Liste degli ammessi e tecnica delle frumentazioni.*

a). *Liste degli ammessi.* — È evidente che sin dai primi tempi dell'istituzione delle fru-

mentazioni, o per lo meno sin da quando furono introdotte delle condizioni limitatrici del diritto, dovettero esistere elenchi ufficiali degli ammessi.

La testimonianza dell'esistenza di questi elenchi è già coinvolta nelle notizie che riguardano sia l'estensione del diritto delle frumentazioni al tempo di Catone (Plut. Cat. min. 26), sia le liste suppletive curate da Pompeo (Dio. C. 39, 24), sia i recens ordinati da Cesare (Svet. Ces. 41, Liv. ep. 115 Dione C. 43, 21, Plut. Ces. 55 10). È esplicita per quanto si riferisce al tempo posteriore in Sen. De Ben. 4, 28, 2. Plin. Pan. 26; C. Th. 14, 17, e nelle iscrizioni che danno l'attributo di *incisi* agli ammessi alle frumentazioni: C. VI 220, 10222, 10228, e forse V. 889 (v. Hirschfeld SB. der Berl. Ak. 1891, 853 — Huelsen BM 1891 p. 351 n. 1.^a — diversamente il Mommsen in St. R. III 288, 5).

Gli elenchi che, come dimostra quest'attributo di *incisi*, doveano essere in bronzo erano costituiti dall'insieme di un determinato numero di *tabulae*, ciascuna delle quali dovea essere divisa in *capita*. (Ciò risulta dall'i. C. VI 220, se, sono giuste, come noi non dubitiamo, le interpretazioni che il Mommsen dà alle sigle T e K ivi ricorrenti: in quest'iscrizione accanto a ciascuno dei nomi dei vigili si legge: *M(iles) f(actus)* — segue la data — e poi: *f(rumentum) p(ublicum) a(ccipit) d(ie) d(ecimo) t(abula) CXLIV K(aput) C.*)

Qui non possiamo fare a meno di domandarci quale specie di riconnessione dovessero avere colle frumentazioni gli elenchi di cui è parola nella *lex Iulia munic. C. I p. 119, n. 206, l. 13*; Bruns *Fontes jur. rom. ant.* 6 p. 104 segg., Dessau 6085: *Quod quemquem h(ac) l(ege) profiteri oportebit, is, apud quem ea professio fiet, ejus, qui profitebitur nomen, et ea quae professus erit et quo die professus sit intabulas publicas referenda curato, eademque omnia quae uteique intabulas rettulerit, ita intabulam in album referenda curato, idque apud forum, et quom frumentum populo dabitur, ibei ubei frumentum populo dabitur cottidie majorem partem diei propositum hahelo u(nde) d(e) p(l)ano r(ecte) l(egi) p(ossit). Queicomque frumentum populo dabit, dandunve curabit, nei quoi eorum quorum nomina h(ac) l(ege) ad co(n)sulem p(ri)etorem t(ri)butum p(l)ebis, intabula in albo proposita erunt, frumentum dato, neve dare jubeto, neve sino. Qui ad versus ea eorum quoi frumentum dederit, is in t(ri)lici m(odios) I (sestertium tot) populo dare damnas esto, ejusque pecuniae qui volet petito esto ».*

Come si vede, lasciando inalterato questo testo, il contenuto della disposizione racchiusevi viene ad essere di questo tenore: « I nomi di quelle categorie di persone, le quali doveano assoggettarsi alla *professio* di cui è parola nelle linee antecedenti della legge, doveano essere registrati in pubblici elenchi e poi in albo apposito. Nel giorno delle frumentazioni dovea quest'albo essere affisso nel luogo in cui esse venivano compiute, ed il magistrato che le dirigeva dovea curare che non fosse distribuito frumento a nessuno di quelli, il cui nome figurava nell'albo ». La stranezza della disposizione di per sè e la mancanza di dati positivi per stabilire chi dovesse assoggettarsi alla *professio* della quale vi si parla, conferiscono al nostro passo ampia materia di discussione. Il Mazocchi (tab. Heracl. p. 312) riferisce la *professio* ai cittadini agiati che doveano essere esclusi dalle frumentazioni. Il Marezoll (fragm. leg. Rom. p. 89) agli italici che in seguito alla *lex Iulia* non avevano trasferito il loro domicilio a Roma. Ma dopo l'identificazione sostenuta dal Savigny della i. colla *lex Iulia munic.*, (identificazione a torto non accettata dal De Petra in *Mon. dei Lincei* VI, 435), il Mommsen in *Tribus* e poi in *C. I p. 124* oss. 40, riferiva la *professio* ai *non recens* di Svet. Ces. 41, i quali aspettavano che si rendessero vacanti i posti. Il Rein (Pauly R. E. IV, 779), il Nasse (p. 22) ed il Marquardt (118, 4) lo seguirono. Il Nipperdey invece (leges ann. p. 20 oss. 6) tornò ad un'idea che aveva già manifestato il Dirksen (*Civil. Abhandl* II, 166) che cioè nel passo il copista avesse ommesso un *non* tra il *proposita* e *erunt*. L'Hirschfeld (p. 92) combatte tutte queste opinioni, e sostiene che la *professio* del nostro passo non riguardi esclusivamente le frumentazioni, e dovesse esser fatta da quelli che abbandonavano il domicilio di Roma, e perdevano così il diritto al pubblico frumento. Il Nissen in *Rh. Mus.* 45 p. 100 segg., si ricollega coll'idea dell'Hirschfeld, ma la modifica considerevolmente. Egli riconnette l'obbligo della *professio* colla notizia di Svet. 42: « octoginta autem civium milibus in transmarinas colonias distributis, ut exhaustae quoque urbis frequentia suppeteret, sanxit ne quis civis maior annis viginti minorve quadraginta, qui sacramento non teneretur, plus triennio continuo Italia abesset, neu qui senatoris filius nisi contubernalis aut comes magistratus peregre proficisceretur, neve ii qui pecuniam facerent, minus tertia parte puberum ingenuorum inter pastores haberent », pensa

cioè che l'attuazione di questa disposizione richiedesse che si facesse obbligo a chi si assentava dall'Italia di darne dichiarazione ai magistrati della propria città, acciocchè non fosse superato il limite della durata di assentamento consentito dalla legge. In queste dichiarazioni appunto sarebbe consistita la *professio* della nostra legge, ed il Nissen intende la disposizione relativa alle frumentazioni, (1) non nel senso che i *professi* vi perdessero definitivamente il diritto, ma in quello che a loro venisse sospeso il godimento di esso per tutta la durata dell'assentamento, e crede che un tale provvedimento venisse suggerito dall'intento di ispirare prudente cautela nel fare dichiarazioni di viaggi.

Come si vede, varie, ma molteplici e quale più, quale meno lambiccate appaiono tutte le congetture che si sono architettate per lumeggiare il nostro passo della legge Iulia. Allo stato attuale della questione noi crediamo però che vadano prese in considerazione solamente quelle del Dirksen-Nipperdey da una parte e dell'Hirschfeld-Nissen dall'altra. Egli è certo che, sembra molto strano che per effettuare delle esclusioni dalla partecipazione alle frumentazioni, si faccia ricorso ad un albo in cui figurino i nomi degli esclusi.

Infatti parrebbe molto più indicata la radiazione di questi nomi dagli elenchi degli ammessi qualora si fossero volute effettuare esclusioni perpetue, o l'apposizione ai medesimi di segni convenzionali, qualora se ne fossero volute attuare di temporanee. Sotto questo aspetto quindi si sarebbe assai tentati di accogliere, nonostante la diffidenza che ispirano sempre le violenze troppo recise dei testi, l'idea del Dirksen, che toglierebbe di mezzo una disposizione di apparenza tanto strana. E una simile tentazione infatti è stata seguita anche in questo dizionario (v. I. p. 390). Bene riflettendo però si vede invece che occorre allontanarla. Anzi tutto la stranezza della disposizione in parola, viene non dirò eliminata del tutto, ma certamente assai attenuata quando si consideri che la *professio* della nostra legge non ha riguardo esclusivo alle frumentazioni, sul che non è più lecito dubitare dopo le seguenti osservazioni molto

(1) Il Nissen, conformemente alla sua idea « dass die Bestimmungen an denen Rom allein genannt wird, auch für die Municipien als gesetzliche Norm gedient haben » (v. p. 103), pensa che questa stessa disposizione dovesse avere applicazione nei municipi, con riferimento non alle frumentazioni che vi mancavano, ma alle varie elargizioni della beneficenza pubblica e privata; ma noi non crediamo affatto che quella sua idea possa essere sostenuta.

calzanti dell'Hirschfeld: I.a *professio* si dirige al console o al pretore o ai tribuni della plebe, e non ai magistrati che aveano la direzione diretta delle frumentazioni; deve essere registrata prima *in tabulas publicas* e poi riportata *in tabulam in album*, e quest'albo deve essere esposto generalmente al foro, e solo pel tempo in cui avvengono le frumentazioni, nel luogo in cui esse si compiono; le professioni avvengono anche di pupilli e di pupillae, i quali o almeno le quali non erano ammesse alle frumentazioni.

Va poi ricordato che le disposizioni della nostra legge risalgono senza dubbio o al 46 o alla fine del 45 (il Mommsen persiste, secondo noi a ragione, a porla alla fine del 45 — v. in Bruns Font. jur. " p. 104 n. 1.", — anche dopo che il Nissen nel citato suo articolo si sforzò di collocarla prima della fine del 46, la quale opinione sembra accettata dal Dessau II, 499); di modo che, se le intendiamo come risulterebbe dall'insinuazione del *non*, starebbero in contraddizione o del tutto, o quasi del tutto ineliminabile, con quanto sappiamo aver Cesare nel 46 stabilito circa la fissità del numero degli ammessi alle frumentazioni, e circa il mezzo della sortizione per la surrogazione dei vuoti nelle liste. Inoltre si avrebbe che gli elenchi degli iscritti sarebbero stati *in albo* e non incisi in bronzo, come è sicuro per il periodo imperiale, e, come è lecito proiettare anche nel periodo repubblicano. Finalmente si dovrebbe essere assai proclivi, se non costretti, ad ammettere alle frumentazioni i pupilli e le pupillae, che invece, secondo l'opinione da noi divisa, ne furono estranei.

Queste ragioni ci inducono a ritenere col l'Hirschfeld e col Nissen arbitraria e inopportuna l'emendazione del testo proposta dal Dirksen e accettata dal Nipperdey, e ad intendere la nostra disposizione secondo il suo senso letterale. Da esso una sola cosa risulta, ed è che una conseguenza della *professio*, di cui vi si parla, era che quelle persone, a cui ne incombeva l'obbligo, scadevano definitivamente o temporaneamente dal diritto del frumento, bene inteso qualora l'avessero antecedentemente goduto, onde per i pupilli e per le pupillae, questa conseguenza non avea il suo effetto. Andare però più in là di questo, e determinare quali fossero quelle condizioni particolari, per le quali era sancito l'obbligo della *professio*, non è, secondo noi, cosa possibile.

Non ci sembra infatti che nemmeno la riconnessione del Nissen della disposizione della nostra legge con quella di cui è parola

nel riportato passo di Svetonio, possa essere accettata, giacchè innanzi tutto, conservando alle legge Julia la data della fine del 45, tra le due disposizioni sarebbe corso un notevole lasso di tempo; ed in secondo luogo ad una *professio* che si fosse proposto l'obbiettivo di attuare la disposizione ricordata da Svetonio, mal si intenderebbe come potessero essere obbligati anche i pupilli e le pupillae, che, quali inferiori ai venti anni, e le seconde inoltre quali appartenenti al sesso femminile, nello spirito di quella disposizione non doveano certo essere contemplate. Abbiamo così risposto al quesito che ci eravamo in principio proposto; quale riconnessione cioè avessero colle frumentazioni gli elenchi del passo riportato della *lex Julia mun.*

Essi erano elenchi di persone per cui il diritto alle frumentazioni era annullato o sospeso, simili nei loro effetti ed in parte dei loro intenti con quegli elenchi del IV secolo di persone escluse da alcuni diritti, tra cui quello al pane, dei quali avremo occasione di parlare in seguito.

b). *Luogo e tempo di distribuzione.* Nei primi tempi non sembra che per le distribuzioni vi fosse un luogo determinato. C. Gracco compì egli stesso la distribuzione in *contione* (Cic. Tusc. 3, 20, 48). Le parole così generiche della Tab. Heracl. « *ibeī ubeī frumentum populo dabitur* » dimostrano che al tempo in cui venivano incise, non vi era per le distribuzioni un sito fisso (v. Hirschfeld p. 64, Rostowzew 39). Può essere che in seguito, vigente ancora la repubblica, venisse fissato il luogo; ma fino a Claudio non sappiamo quale esso fu.

Le distribuzioni avvennero sempre mensilmente. Solamente Augusto (Svet. 40 cfr. Hirschfeld p. 16 e Karlowa Gesch. d. Röm. R. II, 840) pensò di ridurle trimestrali, ma tosto depose l'idea. Dapprima venivano fatte in un determinato giorno a tutto il popolo. Ciò risulta dal passo della *lex Julia mun.* 15 segg: « *et quum frumentum populo dabitur, ibei ubeī frumentum populo dabitur cottidie maiorem partem diei propositum habeto,* » ove il Dirksen giustamente interpreta il *cottidie* per *quoto die*; da quello di Philo ad Caium p. 23 *ὅ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς μηνιαίαις τῆς πατρίδος διανομαῖς ἀργύριον ἢ σίτον ἐν μέρει, παντὸς τοῦ δήμου λαμβάνοντος*, ed in parte anche da Svet. Aug. 40 « *ne plebs frumentationum causa frequentius ab negotiis avocaretur* » (v. Hirschfeld *Annona* p. 16, *Unters.* 134; Rostowzew p. 43).

Le cose però mutarono al tempo di Claudio quando alle frumentazioni fu destinato il portico Minucia, che, come si sa da ognuno, si trovava nella nona regione. (V. Velleio 2, 8, 3; Apuleio 35; Mazocchi 319; Preller 168; Mommsen al Chron. del 354; Rostowzew p. 39 e 41; Richter p. 217; Diz. Ep. II 58). Esso conteneva 45 ostia, e le frumentazioni non si fecero più in un sol giorno a tutto il popolo, ma in varii giorni a singoli gruppi. L'idea che il portico Minucia servisse alle frumentazioni ordinarie era già stata avanzata dal Mazocchi e dal Preller, ma poi era stata messa da parte dall'Hirschfeld, il quale (*Annona* 64) sostenne che le frumentazioni ordinarie continuassero per tutto il tempo dell'impero ad essere fatte a tutto il popolo in un sol giorno in un luogo non precisabile. Nel porticus Minucia invece sarebbero state praticate solamente la distribuzione del frumento ai pueri alimentari istituita da Traiano e le vendite di stato. Ma egli stesso ha poi ripudiato questa sua opinione (*Unters.* p. 34 n. 4); poichè si hanno prove indiscutibili che il portico servisse per le frumentazioni ordinarie. Si hanno infatti, oltre parecchie iscrizioni sepolcrali di bambini che ricordano come essi godettero il pubblico frumento per un determinato numero di mesi, ritirandolo ad un determinato ostio (v. C. VI 10224: *frumentum accepit die X ostio XXIX*; 10225: *frum(entum) ac(cepit) d(ie) VII ostio XV* — si ponga mente che queste iscrizioni dimostrano che i fanciulli non ricevevano il frumento tutti nello stesso ostio, nè in una serie separata di ostii contigui, perchè in tal caso non sarebbe concepibile una serie tanto ampia da comprendere gli ostii 15-29); — l'iscrizione di un *Ti. Claudius Aug. lib. Ianuarius curator de Minucia die XIII ostio XLII* C. VI 10223 (v. Hirschfeld *Annona* 53-63 corretto poi in *Unters.* 134, 4), la quale è certamente anteriore all'istituzione dei fanciulli alimentari, e quindi non può che esser riferita alla distribuzione del frumento agli ammessi adulti — ed una tessera di piombo pubblicata dal Garrucci, tav. III 7 (cfr. De Ruggero *Catalogo del Museo Kircheriano* 214; Benndorf 594 tav. n. 10; Marquardt 129 n. 3; Rostowzew *Tesserarum Urbis Romae et Suburbi plumbearum Sylloge* n. 336) la quale portando la scritta *DELIBIFOR IV De liberalitate I for(o) IV o d(i)e lib(eralitatis) I foro IV o Iulio*, e nel rovescio *Minucia*, non può che avere lo stesso riferimento. È indubitato perciò che la *porticus Minucia* dai tempi di Claudio servi alle frumentazioni

in generale, senza nessuna limitazione. Soddisfece però ad esse, sino alla loro estinzione? Al tempo di Settimio Severo appare nelle iscrizioni il noto *curator aquarum et Minuciae* (V. Hirschfeld *Annona* p. 63 segg. *Unters.* 166, 5; Vaglieri *BM* 1900, 71; Boni *NS* 1901, 128; Cantarelli *BM* 1901, 180; Kornemann in *Pauly-Winowa R. E.* IV, 1784; Rostowzew 41); e ciò dimostra che allora il portico ebbe una qualche riconnessione coll'amministrazione degli acquedotti; ma non significa necessariamente che non potesse insieme, in qualche suo reparto, essere adibito allo scopo precedente. Di diversa opinione è invece il Rostowzew (l. c.), il quale crede che da quel momento non vi avessero più luogo le frumentazioni, e vede una riprova di ciò nella i. C. VI, 10211, che il Mommsen per primo in *Tribus* 196 aveva riconnesso colle frumentazioni integrando il monco prescritto in *numerus tr(ibusium)... quibus locis [frumentum accipiant]* » Va osservato però che il riferimento di questo elenco alle distribuzioni di grano è, nonostante l'opinione in contrario del Mommsen, tutt'altro che sicuro. La prima idea del Mommsen era stata infatti che le cifre che in quell'elenco sono apposte ai nomi delle varie tribù rappresentassero, nonostante la loro esiguità (4192 per la Palatina, 4068 per la Succusana, 1777 per l'Esquilina, 457 per la Collina, 68 per la Romilia, 85 per la Voltinia), la totalità degli ammessi alle frumentazioni, relativa a ciascuna tribù. Questa idea però non poteva essere sostenuta che relativamente all'altra, che le distribuzioni gratuite di frumento fossero fatte solo ad un numero limitato di poveri. Caduta quest'ultima idea, anche la prima si è dovuta dileguare, ed infatti in *St. R.* III 446. n. 3 il Mommsen si appiglia alla congettura che le cifre in questione designino i nuovi ammessi di un qualche anno. Ognuno vede però quanto incerta sia una simile congettura, e quanta poca sicurezza perciò si possa riconoscere al riferimento del nostro elenco alle frumentazioni. Cade perciò quasi completamente la forza della riprova che il Rostowzew aveva cercato alla sua idea. (Si pensi che accogliendo l'applicazione del Rostowzew si dovrebbe ammettere che dal porticus Minucia si fosse passati ad un frazionamento delle località destinate al ritiro del frumento senza proporsi lo scopo di rendere quest'ultimo più agevole; giacchè le varie località sarebbero state assegnate a gruppi della plebe frumentaria raccolta non secondo i quartieri di dimora, ma

secondo le tribù; si dovrebbe in altri termini ammettere una riforma della quale non si saprebbero in pari tempo rintracciare gli intenti). Il Rostowzew invece aveva creduto di potere andare anche più innanzi, e indicare i luoghi nei quali sarebbero state trasferite le frumentazioni, essi sarebbero stati le *horrea* pubbliche. È indubitato che, ammesso il trasferimento, questa congettura assumerebbe un grande colorito di probabilità intrinseca, pur mancando di una base positiva; (invano il Rostowzew glie ne cerca una nell'affresco delle Catacombe di S. Domitilla pubblicato dal Wilpert in *Römische Quartalschrift* 1887, 20, tav. II. — Vedilo ora in G. Wilpert, *Le Pitture delle Catacombe romane*. Roma 1903 tav. 194 e 195, testo, p. 486. — È sicuro infatti che la scena dell'abside sinistra rappresenti le operazioni di scarico del frumento all'emporio, ma è difficile dire se nella scena dell'abside destra si voglia ritrarre il trasporto agli *horrea* pubblica, o alle officine di *pistores* privati, o al *porticus Minucia*); ma è il trasferimento che deve rimanere incerto, e che noi anzi propendiamo ad escludere, una volta che si appoggia solamente sul fatto che il portico Minucia al tempo di Settimio Severo ebbe una qualche riconnessione coll'amministrazione degli acquedotti; e questa riconnessione invece è compatibilissima colla persistenza della consuetudine di compiersi in qualche riparto le frumentazioni.

c). *Raggruppamento degli ammessi.* Un determinato raggruppamento degli ammessi alle frumentazioni, è il presupposto più necessario di tutta la loro tecnica (Rostowzew p. 47). Esso ad esempio doveva determinare i criteri per la distribuzione dei nomi nelle liste, e per l'assegnamento dei vari *ostia* destinati al ritiro della razione mensile. Noi perciò non ci possiamo sottrarre al compito di investigare quale fosse questo raggruppamento. (È chiaro che la questione può nascere solamente a proposito delle categorie civili degli iscritti. Per le categorie militari, il criterio di raggruppamento era offerto dal corpo cui appartenevano). Il Mommsen in *Tribus*, 199 avanzò l'idea che gli servissero di base le tribù; l'Hirschfeld respinse poi quest'idea in *Annona* 13, ma il Mommsen la conservò in *St. R.* III p. 444 segg. cfr. 195. Noi non esitiamo a dividerla; giacchè ci sembra fuori di dubbio che nel principato si individualizzarono le tribù come sezioni della *plebs urbana* (v. C. VI, 909. 910, i. del tempo di Tiberio: *plebs urbana quinque et tri-*

ginta tribuum. Svet. Aug. 101: « Legavit populo Romano quadringenties, tribus tricis quinquies sestertium » cfr. Tac. A. 1, 8: « legata non ultra civilem modum, nisi quod populo et plebi quadringenties tricis quinquies » etc. Staz. Silv. 4, 1, 25: « Ortibus... tuis gaudet turmaeque tribusque purpureique patres ». Anm. 14, 6, 6: « Olim licet otiosae sint tribus pacataeque centuriae ». Tertull. Apol. 37: « Hesterni sumus, et vestra omnia implevimus, urbes insulas castella municipia conciliabula, castra ipsa, tribus decurias, palatium senatum forum » Tac. Ann. 13, 27: « Hinc (dei liberti) plerumque tribus decurias ministeria magistratibus et sacerdotibus » Simmaco, Orat. pro patre c. 7: « Tribus... libertina ac plebeia faece polluta » e non della *plebs urbana* intesa in senso generico, ma in quello di *plebs frumentaria* (infatti in parecchie testimonianze letterarie si parla della tribus come oggetto dei congiari e delle beneficenze imperiali che, come si sa, aveano a base ordinaria la *plebs frumentaria*: Marziale 8, 15: « et ditant Latias tertia dona tribus » Plin. pan. 25 « locupletatas tribus datumque congiarium populo » Giuliano; or. 3 p. 129 « ὅποσα τε ἐνεῖμε τῶν φυλῶν τοῖς ἐπιστάταις καὶ ἑκατοντάρχαις τοῦ πλήθους » in altre come di poveraglia, il che richiama subito l'idea che le *tribus* sieno sezioni di un istituto di beneficenza, di cui è ovvio credere che le frumentazioni dovessero essere la manifestazione principale: Plin. N. H. 19, 4, 54: « Aliqua sibi nasci tribus negant caule in hortum saginato ut pauperis mensa non capiat ». Marziale in 9, 57 parla della « pallens toga mortui tribulis ». *Tribus* nelle fonti giuridiche equivale a diritto alle frumentazioni e ai congiari, Dig. 32, 35, pr. e Vat. fr. 272 — v. sopra, cfr. Mommsen St. R. III 444, 4; — e colla parola *tribus* Staz. Silv. 3, 3, 100 — v. sopra — designa le spese delle frumentazioni. Si ha poi la dedica a Tito, C. VI, 943 posta dalla *plebs urbana quae frumentum publicum accipit et tribus* [XXXV], quanto alla quale sarebbe forse arrischiato dire che l'*et* dovesse intendersi nel senso di *cioè*, ma non è altrettanto il dire, che essa vada interpretata come la plebe urbana frumentaria e la rappresentanza ufficiale delle sezioni in cui essa è divisa, vale a dire delle tribù). Una delle ragioni principali che aveano mosso l'Hirschfeld a negare il raggruppamento per tribù della plebe frumentaria (v. Annona p. 15), era stata quella che anche nel tempo repubblicano in cui la tribù avea un' impor-

tanza amministrativa molto maggiore che nell'impero, i doni straordinari e le vendite ridotte di grano o di olio, non avvenivano *tribulim* ma *vicatim*, e *vicatim* furono fatti i *recensus* coi quali Cesare ed Augusto fissarono il numero degli ammessi alle frumentazioni. Anche il Rostowzew è scosso da queste considerazioni, di modo che, pure accettando in massima l'idea del Mommsen, ne limita l'applicabilità al tempo posteriore a Claudio (p. 47). Noi considerando però che le *tribus* appaiono già avere la loro individualità corporativa, certamente riconnessa all'istituto delle frumentazioni, oltreché al tempo di Tiberio (C. VI, 909, 910), al tempo del legato di Augusto (Svet. Aug. 101 cfr. e Svet. Aug. 57), siamo costretti a respingere il termine *post quem*, accolto dal Rostowzew quanto alla riconnessione delle tribù della capitale colle frumentazioni. Di essa invece vediamo un termine *ante quem* (Svet. Aug. 57 non è databile, v. Richter Top. d. St. R. 145) nelle citate notizie di Svetonio sul legato di Augusto; nè ci sembra davvero che l'essere stato tenuto il *recensus* del 2 a. C. *vicatim* (Svet. Aug. 40) possa rappresentare esso un sicuro termine *post quem* per lo stesso fatto, giacché il fare una lista *vicatim* non significa che debba essere divisa in finche corrispondenti ai vici, ma solo che è compilata colle garanzie e col soccorso dei *domini insularum* (v. Svet. Ces. 41). La divisione dei gruppi può benissimo anche in tal caso essere fatta secondo tribù. Concludiamo adunque che un termine *post quem* del sorgere delle tribù della plebe frumentaria di Roma non è possibile stabilire; siamo convinti però che, solo difficilmente questo processo di individualizzazione delle tribù della capitale possa essersi compiuto anteriormente ad Augusto, perchè di esso mancano testimonianze che ad Augusto sieno anteriori.

Ed ora intorno a queste tribù della plebe frumentaria di Roma diamo, colla scorta del Mommsen, (III p. 445 segg.) quelle notizie, che dal coordinamento dei testi epigrafici che vi si riferiscono, si possono legittimamente stabilire. Esse sono costituite in forma di corporazione, e quelle urbane (di quelle rustiche che non erano numerosamente rappresentate nella plebe della capitale, poco sappiamo — v. Mommsen St. R. III 276 n. 3: alla *Claudia* si riferiscono le i. C. IX 5823, XIV 374, VI, 980 — all'*Offentina* la VI 10221; la *Romilia* e la *Vollinia* appaiono nell'elenco C. VI 10211, la *Pollia* in NS 1887 p. 191 per cui vedi la

trad. franc. dello St. R. del Mommsen VI, 1, 213, n. 2 — di incerto riferimento è la i. BM 1886, 279) appaiono divise in sottosezioni, che hanno esplicitamente il nome di *corpora*. (v. Mommsen St. R. 3. 445. n. 2 e 276-7: tali sono le mezze tribù dei *seniores* e degli *iuniores*: BM. 1885 p. 161: *Trib(ui) Suc(usanae) cor(pori) sen(iorum)*. C. VI, 199: *curatores trib(us) Suc(usanae) junior(um)*. C. VI, 200: *trib(us) Suc(usana) junior(um)*. C. VI, 10215: *tribules tribus Palatinae corporis seniorum clientium*. C. VI, 1104 p. 844, cfr. Mommsen St. R. III 276, n. 4: *tribus Palatina corp. juniorum. tribus juvenal. non[orat ?] client.* C. VI, 10218: *tribulis tribus Palatinae corp. junioris* — e quei *corpora* esistenti nell'interno delle tribù accanto a queste suddivisioni, quali lo *Julianum* della *Suburana*, C. VI, 198: *trib. Suc. corp. Juliani*. e l'*Augustale* della *Palatina* e dell'*Esquilina* C. VI, 10216: *viator trib. Palat. corpore August.* C. VI, 10217: *tribu Esg. corpore Aug.* cfr. C. VI, 196, 197: *trib. Suc. corp. foeder.*)

Esse celebrano feste insieme (Mommsen St. R. III 445, 5; Tertull. Apol. 39: « Tot. tribubus et curiis — accenna alle africane — et decuriis ructantibus acescit aer » cfr. C. VI, 10215 in cui alla *Palatina* è fatto dono di una *delphica aerea*) — dedicano monumenti onorifici (Mommsen St. R. III 445 n. 6; C. VI, 980, ove i *tribules tribus Claudiae*) dedicano una statua ad Adriano, e C. VI, 1104 p. 844 in cui la *Palatina juniorum* dedica un monumento a Gallo e Volusiano) — prendono deliberazioni (Mommsen St. R. III 445, 7 cfr. 189, 1. C. VI, 10214: lapide funeraria collocata *permissu tribulium*; cfr. Svet. Aug. 57: « In restitutionem Palatinae domus incendio absumptae veterani decuriae tribus.... pecunias contulerunt — nella C. VI, 198 il *populus corporis* concede l'immunità — immuni appaiono — cfr. C. VI, 9404 Mommsen St. R. III 277 n. 1 — in C. VI, 200, 196, 197, 10214 BM. 1886 p. 279; cfr. Mommsen St. R. III 445 n. 3), — hanno oltre loro apparitori (C. VI 10215 e 10216, Mommsen St. R. III 445 n. 4) loro magistrati annuali, eletti dai *tribules*. Tali sono i *curatores tribus*, capi delle varie centurie delle tribù (v. Mommsen St. R. III 445 n. 3, 190 n. 1, 23: C. VI, 199, 200, 10214 e 198; BM. 1885 p. 161; NS 1887. p. 191; cfr. Giuliano or. 3 p. 129), coi quali vanno identificati gli *honorati* delle C. VI, 198, 10214 e IX 5823. (Mommsen St. R. III 191, n. 3). L'annualità di questi magistrati risulta dall'indicazione dell'iterazione (Mommsen St.

R. III 191, n. 2: C. VI, 199 e 10214 alle quali va aggiunta NS 1887 p. 191 n. 577), l'eligibilità con tutta chiarezza da NS 1887 p. 191 n. 575, 576 e 577 (Nella restituzione di questa iscrizione, quale è riportata in nota dal Girard nella traduzione francese dello St. R. del Mommsen 6, 1, 215, 2: [C]n *Us-saeus Cn. f. Po[l] Proculus cu(rator) [II?] tribus Polliae el [(centurio) per] consensum tribulium conf[in]uis annis duobus; vixit* etc. io non approvo l'interpolazione *centurio*, perchè *centurio* non è che un titolo tardo e non ufficiale equivalente a *curator tribus* v. Mommsen St. R. III p. 190 n. 3). Rimane però incerto, secondo noi, se i curatori delle tribù fossero nominati da tutti i tribuli di una stessa tribù insieme, o dai singoli corpi. A favore di quest'ultima idea starebbero le iscrizioni C. VI, 199; BM. 1885, 161, in cui al nome delle tribù di cui sono menzionati i curatori è aggiunta la determinazione *juniorum* o *seniorum*, e la C. VI, 198 in cui il *Corpus Julianum* della *Sucusana* appare aver concesso l'immunità ad un suo membro *bis honore in curatione functus* (cfr. anche la VI, 10215 in cui un *perpetuus scribe et viator* della *Palatina* si chiama *seniorum electus a tribulibus*). Contro starebbero invece l'*honoratus in tribu Claudia patrum et liberum* della C. IX 5823, il *cu(rator) tribus Polliae* di NS 1887 p. 191 n. 577 ed il [*curator*] *factus suffragiis tribul. trib.*] *Polliae* di NS ivi n. 576 — quanto ai quali l'intera *tribus* appare come l'emane-trice della carica, se non che si può pensare col Mommsen St. R. II 276 n. 3, che nelle tribù rustiche in cui il numero dei tribuli doveva essere inferiore assai a quello delle tribù urbane per le ragioni intuite dal Mommsen stesso in St. R. III p. 446 seg., le metà non fossero individualizzate in corporazioni a sè (cfr. colla citata iscrizione di NS la C. VI, 10221 in cui è menzionata la *trib. Offentina* senza ulteriore determinazione) e che a ciò si debba il fatto che in esse l'intera *tribus* appare nominare i suoi *curatores*; ma che invece nelle tribù urbane in cui esistevano senza dubbio le suddivisioni delle metà e l'apposizione di altri corpi, ciascuno eleggesse di per sè il suo curatore. Ma se non si accetta l'idea del Mommsen, la cosa deve rimanere, come dicevo dappriincipio, incerta.

d). *Tessere nummarie e frumentarie.*

α) *Differenza della loro natura, e data della loro introduzione.* A riguardo di tessere riconnettersi colle frumentazioni abbiamo te-

stimonianze letterarie, giuridiche e documentali. Svetonio Aug. 41 e il Mon. Anc. 3, 40 ci parlano di tessere nummarie divise da Augusto per accreditare alle distribuzioni di frumento; Giovenale 7, 174 della *summula — qua vilis tessera venit frumenti*; Persio sat 5, 73 della *tesserula* mercè la quale il manomesso *scabiosum — far possidet*; Svetonio, Nero 11 di *lesserae frumentariae* distribuite al popolo da Nerone: parecchi luoghi del Digesto infine (Ulpiano 5, 1 52, 1; Paolo 31, 87, pr; 31, 49, 1) fanno menzione, come già avemmo occasione di vedere, della *tessera frumentaria* come di simbolo del diritto alle frumentazioni. Accanto a queste varie testimonianze si hanno tra le numerose tessere plumbee a noi pervenute, molte delle quali il nesso colle distribuzioni di frumento è evidente per esservi rappresentato il moggio o altra misura frumentaria, spighe di grano, emblemi delle provincie produttive di frumento, senza dire di quelle che recano addirittura le iniziali di *frumentum*. (Raccolte affatto incomplete dei piombi antichi sono quelle del Ficoroni: — I piombi antichi Roma 1740; del Garrucci: I piombi antichi raccolti dall'em. princ. Altieri Roma 1847, del Morcelli: Delle tessere degli spettacoli romani, dissert. pubbl. dal dott. G. Labus Milano 1827. Un notevole incremento del materiale fu recato dal De Ruggiero col suo Catalogo del Museo Kircheriano, Roma 1872. Un molto felice tentativo di classificazione fu fatto dal Benndorf nei suoi Beitr. z. Kenntn. d. Ant. Th. — Zeitschr. für Österreich. Gymn. 26, 1875 p. 592-594. — Separatabdruck 54 e seg. — Segui lo Scholz in Wien. Num. Zeitschr. 1893 p. 5-127 tav. II-IV. Il Rostowzew dopo avere col Prou compilato il « Catal. des plombs de l'Ant., du moyen âge et des temps modernes conservés au depart. des médailles de la Bib. Nat. Paris 1900 » redigeva la sapiente e laboriosa « Tesserarum urb. Romae et suburbi plumb. sylloge. Pietroburgo 1903 » e in « Tessere Romane di piombo » — testo russo, Pietroburgo 1903 — procedeva ad una classificazione completa e geniale di tutto il materiale, ordinandolo, lumeggiandolo, e rianimandolo perfettamente).

Tale essendo il materiale di cui lo studioso dispone la prima cosa alla quale egli si sentirebbe tentato anche per risparmio di fatica, sarebbe l'identificazione delle tessere di piombo che presentano in sé indizi di riconnessione colle frumentazioni ordinarie, colle tessere delle fonti giuridiche e letterarie, consi-

derate quest'ultime sotto uno stesso punto di vista. Ed infatti dopo che il Garrucci (p. 11 segg.), seguito dal Dumont (De plumbeis apud Graecos tesseris, 48 segg.), seppe salvaguardarsi da questa lusinga, il Benndorf (p. 592 seg. Separatabdr. p. 74), vide quanto mirabilmente il titolo di *nummariae* applicato da Svetonio alle tessere distribuite da Augusto per le frumentazioni, si adattasse ai piombi a noi pervenuti, i quali hanno una forma così spiccatamente analoga alle monete, ed identificò perciò le tessere di Svetonio (la cui identità colle tessere frumentarie delle fonti giuridiche non gli balenò nemmeno in mente potesse essere revocata in dubbio) coi piombi segnati da simboli frumentari. La sua idea, che egli, come bene osserva il Rostowzew (p. 34), non cercò in nessuna maniera di approfondire, lusinghiera come essa era nella sua parte fondamentale, fu accettata senza ulteriore esame ed elaborazione da tutti quelli che in seguito si occuparono della questione, quali l'Hirschfeld (Unters. 132 e 134), l'Humbert (in Daremberg e Saglio Dict. sotto: « Frumentariae leges »), il Mommsen (Res gestae² p. 26), ed il Marquardt (questi per quanto non si informasse all'interpretazione che il Benndorf aveva dato dal titolo *nummarius*, e credesse — v. p. 125. n. 5 — che le tessere nummarie fossero in opposizione alle tessere frumentarie, marche di legittimazione non per elargizioni gratuite di frumento, ma per suo acquisto a prezzo ridotto, pure accettò anche lui la parte fondamentale dell'idea del Benndorf, l'identificazione cioè delle tessere frumentarie delle fonti giuridiche coi piombi frumentari a noi pervenuti — v. p. 128 n. 4 e 130). Fu solamente il Rostowzew (l. c.) il quale reagì alla corrente, e rilevò che nemmeno una delle difficoltà messe in luce dal Garrucci, contro l'identificazione di cui parliamo, era stata eliminata. A respingere l'identificazione egli osservò che bastava il considerare che la tessera frumentaria dei giuristi doveva costituire un vero e proprio documento legittimatorio, e sui piombi a noi pervenuti invece manca perfino il nome del titolare. Accanto a quest'osservazione un'altra egli ne fece, parallela, di capitale importanza, e che cioè le tessere nummarie di Svetonio, non possono avere nemmeno esse nulla di comune colle tessere frumentarie dei giuristi, perchè la forma appunto di monete dovea loro impedire di contenere tutti quei dati, che pur doveano corredare le tessere frumentarie. A queste osservazioni un'altra se ne può aggiungere,

e che cioè è indubitato che le tessere, di cui parlano Svetonio ed il Mon. Ancyr. (l. c.), doveano accreditare ad una sola frumentazione, doveano in altri termini essere emesse per ogni frumentazione (infatti dice Svetonio che Augusto ne ebbe a raddoppiare il numero in occasioni di carestia, e cioè per raggiungere effetti, che naturalmente doveano essere limitati a queste occasioni; e nel Mon. Ancyr. Augusto stesso dice che le distribuiva a sue spese tutte le volte che il senato non aveva mezzi sufficienti per le frumentazioni); e le tessere frumentarie invece costituivano il titolo che assicurava per sempre il godimento delle frumentazioni (è evidente che i legati di tessere, di cui è parola nei giuristi, non potevano che proporsi l'intento di assicurare al legatario il pane per tutta la durata della sua vita). Se così stanno le cose, se cioè da una parte le tessere che abbiamo noi non si possono identificare colle frumentarie, e dall'altra con queste non si possono identificare nemmeno le *nummariae* di Svetonio, se nell'istesso tempo quest'epiteto di *nummariae* invece bene si adatta ai nostri piombi, e questi si presentano con caratteri congrui alle funzioni delle *tessere nummarie*, ognuno vede che spontanea e sicura si impone l'identificazione di quest'ultime colle tessere a noi giunte, o diciamo meglio della categoria delle une e di quella delle altre (ciò perchè la datazione della maggior parte dei nostri piombi è certamente posteriore al periodo cui si riferisce Svetonio, quando ci parla di tessere *nummarie*).

Adunque dall'esame così delle testimonianze letterarie come di quelle documentali emana la constatazione che nella tecnica delle frumentazioni, giuocano un ruolo due generi diversi di tessere, e cioè le tessere *frumentariae* e le *nummariae*. Le prime erano dei documenti che conferivano a vita il diritto al frumento. Non sappiamo nè di qual forma nè di quale materia fossero; solamente le possiamo congetturare simili a quelle che poi si adoprano nelle distribuzioni di pane, le quali doveano consistere in assicelle o tavolette di legno, perchè le troviamo indicate col nome di *κλάμοι* (v. appresso). Le tessere nummarie invece venivano emesse per ciascuna frumentazione, accreditavano a ciascuna di esse, eran di piombo e simili nella forma a monete.

Stabilita la diversità di questi due generi, occorre domandarci se sorsero contemporaneamente o si succedettero, e in questo caso se l'introduzione dell'uno segnò il decadere

dell'altro o lo lasciò sussistere. Già vedemmo come nel periodo repubblicano non si trovi menzione di nessun genere di tessere, nè ciò ci deve meravigliare, giacchè il loro apparire e sovra tutto una coesistenza di categorie diverse e distinte nelle loro funzioni, costituiscono già di per loro un indizio di una tecnica evoluta e perfezionata, che non è adeguata ad un istituto che stia sul suo nascere o nelle prime sue fasi di vita, sibbene ad un istituto sviluppato e maturo. Gli è perciò che nel periodo repubblicano ogni funzione di designazione di ammessi e di controllo di accipienti è affidato solamente alle liste degli *incisi*. Le tessere nummarie appaiono al tempo di Augusto, ed egli appunto ne deve essere stato l'istitutore, come è confermato dalla forma stessa colla quale egli fa ricordo di dette tessere nel Mon. Anc. (cfr. Rostowzew p. 321).

Tutto sconsiglia di credere che le tessere frumentarie fossero chiamate a vita nello stesso tempo delle nummarie. Le prime loro testimonianze infatti, oltre le giuridiche che scendono agli ultimi tempi delle frumentazioni, sono Svet. Nero. 11 e Persio 5, 73. È evidente perciò che non si può spingere il loro apparire ai tempi anteriori a Claudio, e a noi appare molto attraente la congettura colla quale il Rostowzew ne riconnette appunto l'introduzione colla riforma di Claudio (p. 40): « In connessione » egli scrive « colla centralizzazione delle frumentazioni nel *porticus Minucia*, e in genere colla riforma di Claudio sta il sorgere delle tessere frumentarie dei giuristi. Ad ogni inciso venendo indicato una volta per sempre il luogo del ricevimento del grano, era indispensabile (molto opportuno, preferiremmo dir noi) fissarglielo mediante un documento, e questo documento confirmatorio era la tessera frumentaria sulla quale evidentemente stavano tutti i dati delle iscrizioni (intendi cioè il giorno — cfr. C. VI, 200 — e l'ostio — cfr. C. VI, 10224, 10225, assegnati pel ritiro del frumento) compreso il nome. »

L'introduzione delle tessere frumentarie lasciò sussistere le tessere autorizzanti a una sola frumentazione, quelle cioè della categoria delle nummarie, semplificandone la funzione in una di controllo. Su di ciò non vi può essere alcun dubbio, perchè i piombi frumentari a noi pervenuti hanno nella loro grande maggioranza date posteriori all'introduzione delle tessere frumentarie; ed inoltre nel passo di Giovenale 7, 174, posteriore certamente anche esso all'introduzione delle tessere frumentarie « *summula ne preat qua vilis tes-*

sera venit frumenti » si fa allusione certamente a tessere della categoria delle nummarie, giacchè solamente queste, e non le frumentarie, si può ritenere fossero acquisibili, mediante una *summula*. (Tale osservazione era già stata fatta dal Mommsen in *Tribus* p. 197 e seg., ed il Rostowzew — p. 40 — la dilucida ulteriormente. Non è da approvarsi però dove egli applica l'attributo *vilis* a tessera, poichè è molto probabile il suo riferimento a *frumenti* — cfr. Hirschfeld *Annona* 7, 10. — La vendita della tessera nummaria ce la dobbiamo rappresentare come l'equivalente della cessione temporanea dell'*usus* della *frumentaria*; v. sopra).

Dei piombi frumentari a noi pervenuti, i più tardi giungono, secondo il Rostowzew (p. 76), al principio del 3.^o secolo, e perciò egli crede che dal tempo di Severo in poi, sin da quando cioè le frumentazioni furono trasferite dal portico di Minucia in altro luogo, o in altri luoghi, non sicuramente precisabili, esse disparissero, lasciando ogni funzione di accreditamento e di controllo alle tessere frumentarie (cfr. p. 44). Senochè noi proferiamo credere che fin quando durarono le distribuzioni di frumento, e ad esse non furono sostituite quelle di pane, per le quali l'emissione di tessere valide per una sol volta si rendeva impossibile, data la loro diurnità, alle tessere nummarie continuasse ad essere affidata la loro funzione di controllo: pensiamo perciò o che i limiti di datazione stabiliti dal Rostowzew per il complesso dei piombi frumentari vadano posticipati, o che il materiale a noi pervenuto sia disgraziatamente più lacunoso di quel che ci dovremmo fiduciosamente aspettare.

β). *Piombi frumentari, loro classificazione e loro datazione.* Or che abbiamo stabilito la distinzione tra le tessere nummarie e le frumentarie, il tempo del loro apparire e della loro concomitanza, la natura delle loro funzioni, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ai piombi frumentari a noi pervenuti, omai identificati colla categoria delle tessere nummarie, per vedere quali ne sieno i tipi, come vadano chiariti, come datati. Per raggiungere il nostro intento non dobbiamo fare altro che raccogliere il risultato degli studi del Rostowzew, il quale si è proposto i quesiti che abbiamo detto, e li ha risolti come poteva fare il migliore specialista della materia. Ora perciò ci limiteremo ad esporre le sue idee, sicuri di fare cosa che non sarà per riuscire del tutto inutile ai nostri lettori, per alcuni dei

quali forse, se la Sylloge del Rostowzew rappresenta pur sempre un potente sussidio di orientamento; il suo studio nel quale il materiale della Sylloge è criticamente vagliato, storicamente ed antiquariamente lumeggiato e sfruttato, perchè scritto in russo, sarebbe destinato per ora a rimanere inaccessibile. Al Rostowzew chiediamo solamente il permesso di esporre le sue idee con quell'ordine che ci sembra più opportuno nel punto in cui ci troviamo della nostra trattazione.

Tra i piombi a noi pervenuti la serie anonaria, o frumentaria che dir si voglia si distingue dalle altre con tutta spiccatezza e decisione, di modo che la sua destinazione e la sua ricommissione colle frumentazioni, fu presto intuita, e presto per le sue tessere fu usata la denominazione di frumentarie, (La troviamo già in Stiegliz Arch. Unters. p. 147). Il Rostowzew raccoglie questa serie nella sua Sylloge da p. 45 a 62, e la studia nella sua monografia da p. 72 a 78.

Egli cerca prima di tutto di eliminare dalla serie quelle tessere le quali sicuramente non si riferiscono alle frumentazioni ordinarie, sebbene a quelle straordinarie di congiari. Tale sono le tessere in cui è determinata la quantità del frumento, (la qual cosa sarebbe stata superflua in marche delle frumentazioni ordinarie), e cioè i n. 338-341 (validi per un moggio), 342-344 (validi per dieci sestarii) e forse la 345 (essa reca nel diritto un sestario o altra misura). Anche la tessera 336 che reca sul dritto. *Delib(eralitate) I (prima) for(o) IV (quarto), o d(ie) lib(eralitatis) I for(o) IV (Iulio)*, e sul rovescio *Minucia* è senza dubbio una tessera congiaria, riguardo alla quale non si può nemmeno precisare se il congiario fosse di frumento o di denaro. Parimenti il n. 337 coll'iscrizione *Minuciae* e la figura di un Ercole va escluso dalle tessere frumentarie ordinarie, per le quali sembra superfluo l'accento del luogo. (Qui è bene aggiungere, sebbene usciamo dalla serie dei piombi, che la tessera in lamina di bronzo pubblicata dal Marini Atti p. 695 — cfr. Orelli 3360, Hirschfeld 17, Marquardt 129 n. 3 Dressel C. XV, 7201, Rostowzew p. 47 — recante sul dritto *Ant(oni)ni Aug(usti) lib(eralitas) LI* (leggi *II*), e sul rovescio *frumentatio n(umero) LXI* dovette essere emessa, come risulta dalla materia stessa di cui è formata, in un'occasione straordinaria, non sappiamo se del regno di Antonio Pio o di Marco, o di Caracalla o di Elagabalo, — v. Dressel a C. l. c. — in cui ad una frumentazione ordinaria fu aggiunto un congiario).

Dopo queste limitazioni la serie si trova ridotta a un gruppo di tessere tra le quali alcune avranno anche potuto servire per frumentazioni straordinarie — senza contenere peraltro di ciò degli indizi sicuri, — ma la maggior parte deve ad ogni modo essere stata usata in quelle ordinarie. Ecco ora come il Rostowzew classifica la serie. Egli la divide in 11 gruppi, prendendo come criterio le rappresentanze della parte principale; suddivide poi ogni gruppo in varie categorie a seconda che il rovescio contiene rappresentanze del mondo celeste, o animale, o inanimato; o semplici iniziali.

I gruppo: comprende quelle segnate sul diritto colle iniziali di *frumentum* FR o FRV, e cioè n. 346: FR e moggio: R: albero con ai piedi una spiga, 347 e 348 FR e FRV. R: Fortuna sedente, 349: FRV e due palme. R: nulla.

II gruppo: comprende quelle segnate nel diritto colle rappresentanze del moggio. Nel rovescio appaiono: A. Rappresentanze di divinità e cioè: 1. *Fortuna* in varii atteggiamenti, n. 350-355. 2. *Annona* o *Fides populi Romani*, n. 356. 3. *Le tre Grazie*, n. 358-360. 4. *Minerva Promachos*, n. 362. (la 362 contiene nel diritto Minerva o Roma con ai piedi il moggio, e nel rovescio forse niente). 5. *Genio nudo*, n. 363 (il numero 364 contiene un genio nel diritto e nel rovescio un moggio). 6. *Mercurio* o *eroe*, n. 357 e 365-369. 7. *Concordia* (mani congiunte), n. 370 e 371. — B. Rappresentanza di una testa femminile: n. 372. — C. Rappresentanze tolte dal mondo animale, e cioè un rinoceronte, n. 373. — D. Rappresentanze di oggetti inanimati e cioè: 1. Spighe, n. 374, 375. 2. grano, n. 376. 3. dolio, n. 377. 4. cratere, n. 378. 5. ancora, n. 379. 6. palma e ornamento rosaceo, n. 380 e 381. — E. Iniziali; n. 385-396 (i. n. 383 e 384 contengono delle iniziali nel diritto, oltre il moggio, e nel rovescio niente).

III gruppo: comprende quelle segnate nel diritto colla rappresentanza del sestario. Nel rovescio appaiono: *Fortuna*, n. 397-399; spighe, n. 400, iniziali, n. 401.

IV gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto delle spighe. Nel rovescio appaiono: A. Rappresentanze di divinità, e cioè: 1. *Fortuna*, n. 402 e 403, cornucopia 404. 2. *Fides publica* o *Annona*, n. 405. 3. genio, n. 406. 4. *Vittoria*, n. 407-410. 5. *Spes*, n. 411. 6. *Protome Boni eventus*, n. 412. 7. *Capricorno*, n. 413. — B. Rappresentanze del mondo animale, e cioè: 1. scorpione n. 416-417. 2. serpente, n. 418. 3. formiche n. 416

e 420. 4. cicala n. 421. C. Rappresentanze del mondo inanimato: 1, spiga, n. 422. 2. ancora, n. 423. 3. palma, n. 424 e 425. 4. albero incerto, n. 426 — corona n. 427. — D. Iniziali n. 428-430.

V gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto vasi con spighe. Nel rovescio appaiono: A. 1. *Fortuna* n. 431. 2. *Annona* o *Fides publica*, n. 432. 3. *Minerva*, n. 433. — C. 1. *Anfora*, n. 434. 2. palma tra due cornucopie, n. 435. — D. Iniziali, n. 436.

VI gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto un elefante. Nel rovescio appaiono: A. *Fortuna*, n. 437. — B. 1. scorpione, n. 438. 2. pappagallo, n. 439. 3. pesce, n. 440. 4. mosca o ape, n. 441. 5. chiocciola, n. 442. 6. coniglio o sorcio, n. 443. — C. *Aratro*, n. 444.

VII gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto un rinoceronte. Nel rovescio appare: B. 1. pappagallo, n. 445 e 446.

VIII gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto una o due formiche. Nel rovescio appaiono A. 1. *Capricorno*, n. 448 (nel n. 447 si ha la *Fortuna* nel diritto, e la formica nel rovescio). — B. 1. scorpione, n. 449. 2. ape o mosca, n. 450-452. 3. sorcio rodente una noce, n. 453. — C. 1. corona, n. 454. D. Iniziali, n. 455 e 456.

IX gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto un coniglio o un sorcio: nel rovescio appaiono: B. 1. ape o mosca, n. 457. C. 1. mani congiunte tenenti un ramo d'alloro, n. 458. 2. *Stella*, n. 459. 3. *Palma*, n. 460.

X gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto una cicala (nel rovescio, palme), n. 461 — una lucertola (rovescio, foglia di vite), n. 462 — una chiocciola (rovescio, iniziali), n. 463.

XI gruppo: comprende quelle che presentano nel diritto pianta da frutto o da ornamento e cioè: l'alloro; nel rovescio appaiono: A. 1. *Fortuna*, n. 465, 466. — B. 1. elefante, n. 467. — C. 1. alloro, n. 468 — D. Iniziali, n. 469 e 470. — *la palma*; nel rovescio appaiono: A. 1. *Fortuna* n. 471-475. 2. *Annona* o *Fides*, n. 476. — B. 1. rinoceronte, — n. 477. C. 1. ornamenti di foglie, n. 478, 479. — D. Iniziali, n. 480-483 — l'*uva*; nel rovescio appaiono: A. 1. *Fortuna*, n. 484, 485. — B. 1. rinoceronte, n. 486. — C. 1. aratro, n. 487. 2. palma in una corona, n. 488. — D. iniziali, n. 489.

Dopo aver così classificato la serie delle tessere annonarie, il Rostowzew passa (p. 75)

a mostrare il nesso dei vari tipi, la cui uniformità salta all'occhio solo scorrendo la sua classificazione, col carattere frumentario. Questo nesso è evidente di per sé quanto al moggio, al sestario, alle spighe. Tra le divinità, la Fortuna col moggio fu nel secondo secolo la raffigurazione abituale dell'annona sulle monete, (Brunn. Kl. Schr. 50, Wissowa in Roscher. Lex. 1, 360. Benndorf l. c. p. 47. Matz Duhn Ant. Bildw. 2, 3095 cfr. Rostowzew l. c. n. 1.*). Il carattere annonario del tipo che nelle monete dal tempo di Adriano porta il nome di *Fides publica* fu dimostrato dal Rostowzew in Riv. Filol. (testo russo) 16, 197 segg. e Rev. num 1898, 257 segg. (cfr. Blanchet Bull. de la Soc. des antiq. de France 1899, seduta del 17 maggio p. 243). È particolarmente caratteristica l'unione di questo tipo sulle pietre incise pubblicate dal Blanchet (l. c.) colla formica che porta il grano, personificazione della raccolta e dell'economia delle quali vive l'Annona, e colle quali si raggiunge la fiducia della società nel proprio governo e nell'avvenire (*Fides publica*). L'unione di Minerva col moggio richiama alla mente la funzione complessa di Minerva all'epoca del governo di Domiziano. Il più stretto rapporto coll'annona lo hanno certamente anche il genio di Roma (cfr. C. VI, 868. Fabretti 723, 441), Mercurio dio del commercio, e il *Bonus Eventus*. Tra le figure simboliche le mani riunite, segno della concordia e del successo che ne dipende, e il corno dell'abbondanza si comprendono da sé.

Degli animali alcuni richiamano di per loro l'idea del frumento, come la formica, la cavalletta, la chiocciola (simbolo dell'economia), la lucertola (costante abitatrice del campo maturato); altri simboleggiano le provincie frumentarie; così l'elefante, il rinoceronte, lo scorpione, il pappagallo sono simboli dell'Africa; il serpente dell'Egitto, il coniglio della Spagna, la mosca efesia dell'Asia. Anche gli alberi hanno col frumento un nesso simbolico: la palma è il simbolo dell'Africa, l'albero fruttifero dell'abbondanza. Lo stesso dicasi dell'ancora, che è simbolo del commercio, e dell'aratro, che è simbolo dell'agricoltura.

Classificata e chiarita così la serie delle tessere annonarie, il Rostowzew cerca di stabilirne la datazione. Dei tipi dell'Annona, *Fides* e *Minerva* già aveva detto che richiamano i primi due al secondo secolo, il terzo al tempo di Domiziano; ora aggiunge che le teste che si incontrano ricordano l'epoca di Traia-

no e di Antonino, se anche non diano le immagini di Plotina e di Pio; che il tipo del moggio come caratteristica dell'annona senza alcuna aggiunta, e quello delle spighe si sviluppano principalmente dall'epoca di Adriano (Cohen II, 118-119, 170-175 — moggio — 143, 439-441 — spighe — Adriano; ivi 274, 33 — Antonino; III, 4, 4 — Marco Aurelio) — e dallo stesso momento appare il coniglio come emblema della Spagna (Eckhel D. n. VI, 495 e I, 8 segg.). Tutto adunque — conclude il Rostowzew — concorre a fare assegnare la serie all'epoca che va da Domiziano a Marco Aurelio, ed anche oltre fino al principio del III secolo. Ora quanto a quest'ultimo limite già noi dicemmo che propendevamo a ritenerlo occasionale, o a spostarlo sino al termine delle frumentazioni; ma il limite iniziale come si spiega, visto che la tecnica delle frumentazioni richiede l'uso delle tessere nummarie anche per il periodo antecedente a Domiziano? La risposta emerge dall'esame di tutto il materiale a noi pervenuto. Di tessere nummarie del periodo precedente se ne trovano in un'altra serie di tessere: non in quella cioè la cui principale caratteristica risiede nel tipo frumentario, ma tra quelle contraddistinte da nomi e teste di imperatori. È quello che benissimo mette in luce il Rostowzew quando studia la funzione delle tessere monetiformi nelle distribuzioni di frumento e di denaro (p. 47-63), e nella conclusione del suo capitolo sulle tessere annonarie (p. 76). Infatti esaminando la detta serie di tessere se ne rinvengono parecchie tra quelle anteriori a Domiziano, il cui nesso colle frumentazioni è indubbio.

Adunque il nostro materiale si divide in due gruppi, nel primo abbiamo tessere fregiate della testa e del nome degli imperatori, tessere che hanno un carattere spiccatamente ed ufficialmente imperiale; nel secondo tessere semplificate nella forma, in cui ogni carattere ed ogni simbolo imperiale è trascurato per lasciare il campo solo alla caratteristica frumentaria. Or ciò, non v'è che dire, corrisponde molto bene alle varie fasi attraverso le quali passò, e si modificò il carattere delle frumentazioni. (1) Esse dapprima pesarono

(1) Anche questa è un'idea del Rostowzew, che noi sviluppiamo però in una forma diversa per la ricomposizione con quanto già abbiamo detto intorno al nostro istituto delle frumentazioni

sul bilancio del senato, ma ebbero continuamente bisogno, come vedemmo, dell'aiuto dell'imperatore; ed è perciò naturale che questi si proponesse di sfruttare il suo soccorso, di valersene, in altri termini, come di uno dei mezzi più opportuni per conciliare Roma colla nuova autorità non ancora consolidata; è naturale che cercasse di dare al suo atto un significato ed una portata politica. La conseguenza più ovvia di una simile intenzione doveva essere quella di imprimere la propria effigie sopra le tessere che servivano per le frumentazioni, di ricordare continuamente e costantemente con questo mezzo al popolo che l'approvvigionamento di Roma, il benessere, l'agiatezza, la quiete dipendevano dall'imperatore. « *Duas tantum res populus anxius optat panem et circenses* ».

Or bene a questo popolo bisognava mostrare che pane e spettacoli non potevano godersi se non col mantenimento del regime imperiale. È vero che in questo primo periodo delle frumentazioni il senato dovette contribuire al loro provvedimento, è vero che i redditi annuari dell'Africa, che in gran parte le alimentavano erano assegnati al suo bilancio; ma l'approvvigionamento di Roma oramai era diventato partita imperiale, ed il mantenimento dell'equilibrio dello stato, al quale era subordinato l'istituto delle frumentazioni, era concentrato nelle mani del principe. Il senato giocava la sua parte nelle frumentazioni, ma era incapace ad assicurarne il mantenimento ed il funzionamento. Per questo l'intervento del principe era necessario, ed egli che cosa fa? Lascia, come vedemmo, al senato come compenso della sua cooperazione e per illusorio rispetto della sua autorità, l'apparente direzione delle frumentazioni esercitata per mezzo dei *praefecti frumenti dandi ex. s. c.*, ma vuole che anche la sua azione sia ricordata, e fa perciò imprimere il proprio capo o il proprio nome sulle tessere. Salva il prestigio e l'amor proprio del senato, ma trova il modo di mettersi anche in questa parte dell'organismo amministrativo di Roma in prima linea.

Dopo questo primo periodo, le spese delle frumentazioni passano completamente al fisco, e allora, in sul principio di questa nuova fase, Nerone e poi Vespasiano continuano a sentire il bisogno di ricordare al popolo la dipendenza delle frumentazioni dal principe, ma in seguito il nesso tra quell'istituto e l'oculata amministrazione del principe entra nella coscienza

za universale, (1) diviene chiaro per ciascuno, ed allora le tessere non scompaiono dall'uso perchè sono sempre necessarie per la tecnica delle frumentazioni, ma perdono il loro carattere ufficiale, connesso colla loro funzione politica antecedentemente esercitata.

γ). *Piombi militari riconneltenti colle frumentazioni.* Colle frumentazioni non si riconnettono solamente le tessere marcate da tipi annuarii così spiccati, che abbiamo ora passate in rassegna col Rostowzew, ma anche secondo una congettura assai geniale e bene fondata del medesimo autore, molte delle tessere segnate da tipi militari raccolte da lui nella Sylloge da p. 17 a 44, studiate nelle riconnessioni colle frumentazioni e coi congiari da p. 64 a 72. La congettura del Rostowzew parte dall'osservazione che, se molte delle dette tessere militari vanno riconnesse coi congiari, quali ad esempio (v. p. 67) quelle che recano direttamente l'indicazione del *congiarium* o *liberalitas*, e la maggior parte di quelle le cui rappresentanze si ispirano in un modo o nell'altro all'idea del trionfo e della conquista, non però per la massa dei loro tipi può valere la determinazione di tessere congiarie. Troppe sono infatti le variazioni di questi tipi, troppe diverse forme essi assumono pur rimanendo fondamentalmente pertinenti al medesimo genere. Tali variazioni non poterono essere provocate dai congiari il cui numero dal tempo dei Flavi sino a Severo, al quale periodo le tessere in questione appartengono, non fu così grande come il numero dei tipi di quest'ultime. Quest'osservazione acquista tanto maggior valore, quando si pensi che i congiari, coi quali si potrebbero riconnettere le dette tessere, non potrebbero essere per i loro tipi, che distribuzioni di guerra, *donativa*, la cui cerchia adunque si dovrebbe riconoscere anche più ristretta di quella generica dei congiari. Esclusa così per molte delle tessere militari a noi conservate, la spiegazione di congiarie, osserva il Rostowzew ulteriormente che ad un attento esame dei nostri documenti salta all'occhio il loro nesso coi pretoriani. Frequentissima infatti è la rappresentanza di Marte, principale iddio del pretorio; l'unico

(1) Questo punto di vista del Rostowzew possiamo mantenerlo anche noi, che diversamente da lui crediamo la direzione apparente delle frumentazioni, esercitata coi *praefecti*, essere rimasta al senato anche dopo la riforma di Claudio — tanto più possiamo mantenerlo, in quanto che il periodo in cui spariscono le tessere frumentarie con carattere imperiale, è quello in cui riappaiono sulle iscrizioni i *praefecti frumenti dandi*.

segno dello Zodiaco che vi appare è lo scorpione, simbolo proprio del pretorio stesso (Domaszewski: Die relig. d. röm. Heer. in Wd. Zeitschr. 14 (1895), p. 47; cfr. Rostowzew p. 70 n. 1). In due tessere (235 e 236) appaiono *signa* in numero di tre, ed in una (24) *vexilla* parimenti in numero di tre: i *signa* sono senza dubbio pretoriani, come si desume dal paragone colle insegne indubbiamente pretoriane, raccolte dal Domaszewski; ed in numero di tre indicano una coorte di pretoriani; lo stesso deve dirsi dei *vexilla* (1) (Domaszewski, Die Fahnen im. röm. Heere, Abh. d. arch. ep. Sem. d. Un. Wien V, 56 segg. e 59 n. 1. cfr. Rostowzew p. 70 n. 2).

Stabilito così il nesso di molte delle tessere militari coi pretoriani, e, ricordato che tra di esse solo alcune possono essere servite per i donativi, il Rostowzew richiama l'attenzione sul fatto che le tessere n. 123, 140, 165 hanno simboli frumentari spiccati, e che le iniziali FP incise sul retro del n. 111 vanno per analogia colle tessere della serie annonaria considerate come pertinenti a *frumentum publicum*. Da tali considerazioni discende spontaneamente la congettura che molte delle tessere della serie militare debbono andare riconnesse colle frumentazioni, e debbono cioè aver servito come marche per le distribuzioni che si facevano alla guarnigione di Roma. Formulata questa congettura invero assai brillante, il Rostowzew passa a vedere come essa spieghi molti dei caratteri della serie militare. Spiega la ricchezza dei tipi analogi fondamentalmente, ma vari nei loro particolari e nelle loro forme; spiega il loro carattere puramente militare, il ricorrere dell'aquila, la continua presenza di iniziali e di nomi. Quanto a quest'ultima infatti, dalle tessere 254-7 si può dedurre che vi si tratti delle iniziali e dei nomi degli *evocati Augusti* di Roma, e gli *evocati* erano in genere, come ha egregiamente chiarito il Mommsen (Eph. ep. V, 142), un corpo di persone, per lo più reclutato tra i soldati delle coorti urbane e pretoriane, le quali aveano speciali competenze per cui ciascuna accudiva ad una determinata cura nella parte tecnica e di intendenza dell'amministrazione militare, e tra le varie loro cure è espressamente ricordata quella

(1) Osserva il Rostowzew (p. 70) che i *signa* si debbono poi mettere d'accordo coll'indicazione delle legioni, nello stesso modo che si applica per spiegare l'apparire delle insegne e delle legioni sulle monete imperiali, e cioè col desiderio di ricordare ai pretoriani i nomi delle legioni che si erano rese più meritevoli, e si erano distinte in gesta guerresche.

dell'approvvigionamento delle legioni. (1) Se così è, si è portati a credere che gli *evocati* di Roma dovessero occuparsi sovra a tutto dell'approvvigionamento delle coorti urbane e pretoriane, e quindi della ripartizione tra di loro del *frumentum publicum* (2) al quale, come vedemmo, esse furono ammesse. Onde è che l'apparizione dei loro nomi e delle loro iniziali in molte delle tessere della serie militare conferma per esse la natura di marche frumentarie. Si vede che gli *evocati* furono gli intermediari tra i militi della guarnigione di Roma, che, quando furono accolti nel numero degli *incisi*, dovettero naturalmente, come fu osservato a suo luogo, costituire una categoria a loro, e l'amministrazione dell'annona. (3)

Riconosciuto un intento frumentario a molte delle tessere della serie militare si spiegano anche le sigle C. I, C. II, etc. fino a C. XII (4) che si trovano su alcune di esse. Esse sono le sigle delle coorti urbane e pretoriane, la cui numerazione, come è noto, andava dal I al IX pei pretoriani, e dal X al XII o XIII per gli urbani con alcune temporanee esclusioni e mutazioni. Parimenti con molta probabilità si spiegano le cifre che appaiono senza l'aggiunta C., (5) nel senso che questa sia da sottintendersi. Le figure dei *vexilla* (v. n. 244 e i bronzi di Belfort. Annuaire 16, t. 8, n. 57) si riportano forse ai cavalieri delle coorti pretorie. Anche

(1) Ciò accade nella C. VI. 2893: « ex evokat(o) qui se probavit ann. XVII, militavit coh. XI urb. ann. XIII, pavit leg. X gem. Inoltre la C. VI. 3445 ci conserva il titolo di *evokati maioriarum mensurorum*, ed è probabile che sotto il loro comando nelle legioni si trovassero i *mensores frumentarii* di separate sezioni. C. V 936 e 937, e che appunto tutti insieme questi militari non combattenti, dirigessero il vettovagliamento frumentario.

(2) Una conferma di tale congettura viene dal fatto che gli *evocati*, prima della *evocatura*, adempivano agli uffici dell'erario nelle coorti, cioè, come *curatores fisci* distribuivano gli stipendi; e con tutta probabilità i donativi etc., esercitavano cioè anche prima funzioni di intendenza — v. Bull. de. Corr. Hell. 1888, 424 (C. III 7334). Dessau, 2079 (C. II, 2610) 2081 (C. XI, 5646). B. M. 1899, 43. Schmidt, Hermes 14, 340. Domaszewski, Korr. d. Westd. Zeitschr. 1899, 57 cfr. Rostowzew p. 71, n. 1 e 2.

(3) Non è necessario ritenere che il grano si distribuisse al campo, è invece più probabile che colle tessere degli *evocati*, i soldati si recassero in un giorno determinato nel *porticus Minucia*, e che le tessere dette col nome e colle iniziali dell'*evocato* servissero pel controllo e pel conteggio. cfr. Rostowzew. I. c.

(4) C. I. n. 246 — 248. C. II, n. 249. C. VI, n. 250. C. VIII, n. 251. C. XII, n. 252.

(5) II, n. 317. V, n. 195 e 166. XII, n. 278.

la sigla *S. C.* della tessera n. 183, che quasi certamente va interpretata *senatus consulto* si spiega benissimo, ricordando quanto dicemmo intorno alla pertinenza formale delle frumentazioni e della loro dipendenza dai *praefecti frumenti dandi ex. s. c.* (cfr. anche la tessera n. 84 colle stesse sigle).

Stabilite così le riconessioni di molte delle tessere della serie militare colle frumentazioni va osservato che tale serie ha presso a poco generalmente i limiti stessi cronologici di quella annonaria; va posta cioè nel periodo che corre dai Flavi a M. Aurelio e all'epoca dei Severi. (1)

È inutile dire che quanto alle tessere frumentarie di questa serie militare, la loro assenza nel periodo Neroniano, nel quale, come vedemmo, i pretoriani furono ammessi alle frumentazioni, va spiegata con ciò che dicemmo rispetto all'assenza correlativa di quelle annonarie, e lo conferma.

(1) Se il n. 113 colla figura di un carro trionfale sul rovescio ricorda bene il rovescio di una moneta di Augusto coniatata a motivo del trionfo di Tiberio. (Cohen I, 164, 300. cfr. Rostowzew, l. IV, 3); se il n. 107 colla figura di un arco trionfale presenta lo stesso tipo delle monete coniate da Claudio negli anni 41 e 45, col ricordo dei trionfi di Druso e dei suoi successi britannici; la maggior parte delle tessere della serie in parola, recano indizi che le assegnano ad un periodo non anteriore a Domiziano. All'epoca di questo debbono risalire le tessere che accennano alle legioni vittoriose, che si erano battute contro Antonio Saturnino e forse, meglio che al tempo di Claudio, quella coll'iscrizione *Victoria Britannica* (n. 104) a giudicarne dal tipo, e parimenti forse l'altra colla figura di un triplice arco, con sopra un elefante (n. 110) che si potrebbe considerare come una figura ridotta dal noto arco di Domiziano colle due quadrighe di elefanti (cfr. Marz. 8, 65). E ad un periodo non anteriore ai Flavi per la maggior parte delle tessere accennano ambidue i tipi di Marte, stante e progrediente, che divengono abituali in numismatica solo dall'epoca dei Flavi. Così il tipo comunemente chiamato *Victor*, nella forma in cui esso è comune sulle tessere, appare per la prima volta sulle monete di Vespasiano, si diffonde molto con Traiano (v. Rostowzew p. 68, n. 2), decade con Adriano e con Antonino, e torna in vigore con Marco Aurelio (v. Rostowzew l. c. n. 3). L'altro tipo abitualmente detto *Ullor* comincia con Traiano, ristà con Adriano e con Antonino, per raggiungere l'apogeo della sua diffusione al tempo di Marco Aurelio (v. Rostowzew l. c. n. 4). Anche le figure dell'aquila divengono abituali sulle monete col tempo dei Flavi: l'apparizione delle figure di Anchise, Ascanio ed Enea comincia con Adriano, e si ripete abbastanza frequentemente con Antonino (cfr. Rostowzew p. 69, n. 1.^a). Adunque i tipi più frequenti appartengono al tempo che va dai Flavi a M. Aurelio, ma non mancano gli accenni ad un periodo posteriore, e cioè all'epoca dei Severi. — cfr. per tutto ciò Rostowzew p. 68 e seg. —

IV

Istituzione di nuove elargizioni e le distribuzioni di pane in Roma e Costantinopoli.

1. *Distribuzioni di olio.* Settimio Severo introdusse delle distribuzioni gratuite giornaliere di olio. (v. Sev. c. 18) Prima di lui e già nel periodo repubblicano erano stati fatti talora doni straordinari di olio al popolo. La tradizione ne ricorda da parte di Scipione, (l. iv. 25, 2) e di Cesare (Dione 49, 43, 2; Svet. Ces. 38 — cfr. Goth a C. Th. XIV, 15, 3 Krakauer 50, Hirschfeld 21), ed inoltre dell'edile M. Marcio 18, 15 è testimoniato da Plinio NH, che abbassò per un anno intero, il prezzo dell'olio.

Fu ad ogni modo però Settimio Severo che introdusse queste distribuzioni come una liberalità stabile, e per assicurarne la periodicità ebbe cura di aumentare il canone oleario con contribuzioni speciali di Tripoli e di Nicea (Sparz. Vita di Sett. Severo, c. 18; cfr. 23 e Aur. Vitt. de Caes. 41, 19, 20). Le elargizioni di olio vennero distribuite da Elagabalo, e restituite nella loro integrità da Alessandro Severo. (V. Lampridio, vita c. 22). È stato detto che Costantino le abolì (Marquardt 136, n. 6); ma ciò è falso; egli non fece altro che sopprimere le contribuzioni di Tripoli, che forse per la loro gravità erano insopportabili (Aur. Vitt. 41, 19 - 20; Krakauer l. c.; Pigeonneau p. 87). La dispensa gratuita dell'olio invece fu continuata attraverso tutto il basso impero. Gli accreditati alle distribuzioni ricevevano la loro porzione giornaliera (v. Sparziano Vita di Sev. 18 e Symm. Rel 35 — ep. X, 48 —: « nam properato opus est, priusquam reliquum profliget diurna praebitio ») alle *mensae oleariae* che erano sparse per tutta la città, ed il cui numero era in Roma di 2300 (v. Preller p. 236; Richter, Topogr. d. St. R. p. 389; Hirschfeld Unters. 138; Rostowzew p. 43 n. 1.^a). Quali fossero i criterii di ammissione al beneficio noi non sappiamo, ma è spontanea l'ipotesi che esso fosse esteso a tutta la plebe frumentaria, giacché nei luoghi delle vite dei Severi su ricordati è detto che la liberalità avea di mira tutto il popolo. (V. Sev. c. 18: « populo Romano diurnum oleum gratuitum et facundissimum » — V. Aless. Sev. c. 22 « oleum quod Severus populo dederat ») Da C. Th. 14, 24 il Gothofredus t. v. p. 294 e seg. traeva, seguito da Krakauer p. 50, la deduzione che il diritto all'olio fosse alienabile e trasmissibile, se non che dalla legge risulta solo che tali erano quei diritti, che,

divenuti caduci, erano comprati presso il fisco per 20 folli. (« Mensae oleariae, quae ita caducae fuerint, ut nullius possint adhaerere dominio, vicenis follibus per officium distrahantur. Sed si quis mensam oleariam, praedictis follibus emptam cariore pretio venderit, ferreis vinculis constrictus ad Illyricum transmittatur, poenam congruam luiturus. Si quis autem mensam oleariam in dominio suo retinens, vivendi cursum impleverit, eandem mensam ad successores proprios, cum reliquis suis rebus, hereditario poterit iure transmittere. » Il Gothofredus ed il Krakauer intendono il « si quis mensam oleariam,.... cariore pretio venderit » riferirsi esclusivamente a funzionari dell'annona, io credo invece che tale condanna si riferisca a chiunque, avendo acquistato dal fisco, per mezzo della vendita, curata dai funzionari dell'annona, una mensa a 20 folli, la alienasse a maggior prezzo). Non siamo, secondo me, autorizzati a credere che altrettanto valesse per i diritti concessi gratuitamente dallo stato alla plebe. Se anche lo fossimo, non potremmo ancora dire che il diritto all'olio fosse ereditario e alienabile sino dal tempo della sua istituzione. Ciò è, secondo me, da escludersi del tutto. (Sulle distribuzioni di olio vedi inoltre Gothofr., a. C. Th. 14, 15, 3; 14, 17, 15).

2. *Distribuzione di carne porcina.* Aureliano istituì delle distribuzioni di carne di porco, che si conservavano ancora al tempo di Vopisco (v. Aurel. c. 35 e Goth. al C. Th. 14, 4, 1). Sembra che col tempo venisse riservata a questa distribuzione gratuita la carne porcina dei rifiuti della vendita. Ammiano infatti (28, 4) la chiama nauseabonda ed orribile. La distribuzione veniva compiuta nel foro suario (Becker 473, Preller p. 119, Richter p. 264) alla testa del quale si trovava un tribuno (v. Not. Dign. Occ. Seek 4, 10 — C. VI 1770, r. 19; 1771 r. 26), il quale nel IV secolo avea al suo comando tre coorti urbane, cui era affidata la polizia del foro medesimo. (La i. C. VI 1156a che va posta tra il 317 ed il 337 menziona un *Flavius Ursacius — tribunus cohortium urbanarum X, XI et XII et fori suarii* — v. Marquardt 2, 483 n. 4 —; il quartiere di queste coorti si doveva trovare nelle vicinanze del foro; Preller 119; Richter 263).

I conti delle distribuzioni erano tenuti da un segretario speciale. Non abbiamo notizie per decidere come fossero condizionate le ammissioni a queste distribuzioni gratuite. Non sembra però che vi avesse diritto tutta la

plebe che era ammessa alle distribuzioni di pane.

Secondo una legge di Onorio infatti (C. Th. 14, 4, 10 par. 5, anno 419) erano distribuite giornalmente in Roma 4000 porzioni, e, per quanto la popolazione di Roma fosse diminuita in questo tempo, non è possibile pensare che la plebe si fosse ridotta a così esigua cifra (Il Gebhardt p. 29 n. 1 propone di intendere il citato passo del C. Th. « quattuor millia obsoniorum..... decernat » come allusivo di un aumento di 4000 porzioni a quelle abituali di distribuzione, ma è questa una interpretazione molto mal sicura).

3. *Vendita ridotta di vino.* Aureliano ebbe anche l'intenzione di introdurre delle distribuzioni gratuite di vino, ma se ne ritenne per i consigli del suo *praefectus praetorio*; e si contentò di fare spacciare del vino a prezzo ridotto, a conto del fisco. Questa vendita avea luogo nei portici del tempio del Sole (v. V. Aurel. c. 48, cfr. Richter p. 264). È indubitato però che accanto a queste vendite fiscali di cui non conosciamo punto le modalità, vi fossero anche delle elargizioni gratuite limitate a categorie particolari di persone, quali i suarii ed i fornaciai (C. Th. 14, 4, 4 e 14, 6, 1-3, pei suarii v. C. VI, 1771 r. 9 seg). Il Krakauer (p. 51) suppone che queste distribuzioni avessero luogo nel foro vinario, dal quale Simmaco Ep. X, 42 ricorda un tribuno, che il Böcking (N. dign. p. 135) identifica col *rationalis vinorum*. Altra opinione del Krakauer è che il commercio vinario nel basso impero fosse monopolizzato dallo stato; ma di questa opinione che io credo molto incerta, non è questo il luogo di discutere.

4. *Introduzione delle distribuzioni di pane in Roma.* Al tempo di Aureliano già le frumentazioni erano cadute in desuetudine, ed in loro luogo erano state introdotte delle distribuzioni di pane. Infatti mentre da Vopisco c. 35: « non praetereundum videtur quod et populus memoria tenet et fides historica frequentavit, Aurelianum eo tempore quo proficiscatur ad Orientem, bilibres coronas populo promississe si victor rediret, et cum aureas populus speraret, neque Aurelianus aut posset aut vellet, coronas eum fecisse de panibus, qui nunc siliginei vocantur et singulis quibusque donasse, ita ut siligineum suum cotidie toto aevo suo et unusquisque acciperet, et posteris suis dimitteret » e da Zosimo: 1, 61 και ἄρτων δωρεὰ τὸν Ῥωμαίων ἐτίμησε δῆμον sembrerebbe emergere che Aureliano in-

troducesse per primo le distribuzioni di pane; invece da Vopisco stesso, c. 47, risulta con tutta sicurezza che egli non fece altro che aggiungere un'oncia ai pani che già anteriormente si distribuivano: « Panibus urbis Romae unciam de Aegyptio vectigali auxit, ut quaedam epistula data ad praefectum annonae urbis etiam ipse gloriatur. Aurelianus Augustus Flavio Arabiano praefectum annonae. Inter coetera quibus diis faventibus Romanam rempublicam juvimus nihil mihi est magnificentius quam quod additamento Unciae omne annonarum urbarum genus juvi. »

Quel che interesserebbe, sarebbe appurare quando le distribuzioni di pane furono introdotte, ma non è possibile far ciò troppo dettagliatamente. Solamente possiamo essere sicuri che esse sono da considerarsi posteriori ai tempi di Alessandro Severo e di Massimino, perchè fino ad essi si trovano tracce delle frumentazioni, (notizie del Digesto circa la tessera frumentaria ed i. dei *praefecti frumenti dandi*) e pensare che esse coesistessero mai colle distribuzioni di pane, mi pare completamente assurdo. Già il Contareni respingeva l'idea del Lipsius — Elect. I. c. 8 — che fosse stato Traiano ad introdurre le distribuzioni di pane. Il Voigt invece (Rh. M. 31: Die Verschiedenen Sorten von Triticum Weizen Mehl und Brod bei den Römern p. 105 segg.) sostiene che già dalla seconda metà del II secolo fossero in uso distribuzioni di pane. Ma io non so vedere quale ragione lo spinga a ciò, se non è forse la considerazione degli scolii di Persio III. 110. Essi alle parole: « et populi cribro decussa farina » annotano: « Farinam, panem non deliciosius cribro decussum, sed plebejum, de populi annona, i. e. fiscalem, dici. » (a qualunque tempo queste parole risalgano rappresentano un'anticipazione nella loro applicazione al passo di Persio, perchè nessuno vorrebbe davvero credere che al tempo di Persio già fossero praticate le distribuzioni di pane. Certamente Persio colle parole *populi cribro* voleva semplicemente indicare pane di qualità molto secondaria, ed è chiaro che simili qualità grossolane di pane dovettero sempre esistere. Plinio nel tempo presso a poco di Persio scriveva NH. 19. 4: « Alio pane procerum, alio vulgi, tot generibus usque ad infimam plebem descendente annona ». Ora ammessa pure l'identità del pane gradile con quello fiscale (della quale noi non dubitiamo, v. sotto), chi ci autorizza a credere che questo passo degli scolii risalga alle prime aggiunte fatte a quel

loro nucleo più antico, derivato da Valerio Probo, o dal filosofo Cornuto, e non sia invece stato incluso molto dopo; una volta che è sicuro che la redazione odierna degli scolii a Persio non è anteriore al VI secolo? (v. Bähr Röm. Litt. I p. 612). Se così è, nessuna ragione vi è per anticipare a tempi anteriori ad Alessandro Severo e Massimino l'istituzione delle distribuzioni di pane, il che condurrebbe, ripetiamo, all'assurdo di farle coesistere colle frumentazioni.

Dopo che queste nuove distribuzioni di pane furono introdotte da Aureliano, per parecchio tempo non sappiamo più nulla delle loro sorti, e, se il Gothofredus dalle parole citate di Vopisco crede di potere indurre che al tempo in cui egli scriveva, le distribuzioni di pane vigessero ancora nella forma loro data da Aureliano; questa non è che, come già bene osservava il Krakauer (p. 44 n. 1.^a), un' induzione veramente gratuita.

Abbiamo invece delle notizie che riguardano in genere l'approvvigionamento di Roma e l'introduzione delle pubbliche distribuzioni in Costantinopoli.

Nell'agitato periodo antecedente a Costantino più volte dovette accadere che il popolo Romano avesse a soffrire per carestia. Nel giro di pochi anni Emiliano (Trell. in Tij. rann. XXI), Macriano, Domiziano (Eckhel D. N. VII, 466, VIII, 42), Firmo (Vopisco in V. di Aureliano), Saturnino (ivi), Achilleo (Aur. Vitt. De Caes. 39, 23) avevano aspirato alla signoria dell'Egitto; e Celso (Trell. in Tyrann.) Giuliano (Aur. Vitt. de Caes. 39, 12) e Alessandro (id. 40, 17) a quella dell'Africa; nè per colmo di sventura erano mancate le invasioni barbariche delle due provincie, dalle quali dipendevano principalmente le sorti dell'approvvigionamento di Roma; avendo i Blemii invaso l'Egitto ed i Quinquagentani l'Africa. Solo con Costantino, restaurato l'impero, fu di nuovo garantita a Roma la sicurezza dell'annona. Si è voluta attribuire a Costantino (Pigeonmean p. 81) l'istituzione del comes portus urbis Romae (Cass. Var. VII, 9) o comes portus (Not. Dig. occ. 4, 7) o comes portuum (Dessau 1250), ma la cosa è tutt'altro che sicura (v. Grossi Gondi in Diz. ep. II, 528 e Seeck in Pauly-Wissowa R. Enc. IV, 1, 661 n. 72). E mal sicuro è anche che egli abbia istituito, come vuole il Böcking in Not. Dign. occ. p. 150 la prefettura dell'annona in Africa, (cfr. Krakauer p. 10).

5. *Le distribuzioni di pane in Costantinopoli.* Quando sorse come nuova capitale Co-

stantinopoli, Costantino sottrasse il canone frumentario dell'Egitto all'alimentazione di Roma per devolverlo a quella della nuova città (Themist. or. IV, 52 C; Eunap. vit. phil. et soph s. v. *Αιδέσιος* p. 22 ed. Boissonade; Socrate 2, 13; Sozomeno 3, 7; Claudiano de bello Gild. 52; Procop. de aedif. 5, 1 p. 310. V. Gotofr. al C. Th. 14, 26, 1 e 14, 16, 2; Gibbon Hist of the Rom. imp. 3, p. 23; Hirschfeld Annona 86 p. 140; Schiller Gesch. d. röm. Kaiserz. 2, p. 225; Burckhardt Constantin 2, 418), nella quale istituì sul modello di Roma, pubbliche distribuzioni di pane (C. Th. 14, 16, 2. — 14, 17: 1, 7-15). Vi furono alcuni (Duru. 7, p. 206; Mommsen a CIL I 394; colpiscono nel segno invece Gibbon, Schiller e Burckhardt al l. c. e Benjamin in Pauly-Wissowa R. Enc. 4, 1, 1022, oltre Gothofredus a. C. Th. 14, 17, 7 v. p. 276 e 14, 17, 12 ivi p. 282) i quali credero che Costantino subordinasse con criterio universale il dono del pane a benemerenze per la costruzione di edifici nella nuova città, (anche l'Hirschfeld in Annona p. 86 n. 139 dà troppa importanza a questo criterio pur guardandosi dal proclamarlo esclusivo) della quale egli, come bene si sa, cercava con ogni mezzo promuovere lo sviluppo edilizio (Burckhardt p. 413). Varii invece furono i titoli alla stregua dei quali egli conferì il diritto all'elargizione di pane, di modo che sorsero quattro categorie di distribuzioni: Distribuzioni militari ai membri delle *scholae sculariorum* e *sculariorum clibanariorum*. (La loro istituzione è fatta risalire a Costantino in C. Th. 14, 17: 9, 10, 11 e 12; che le distribuzioni ai militari di cui 14, 17, 7 si limitassero alle due scuole che abbiamo detto, e sulle quali sono da vedere Gothofr. a. C. Th. 14, 17, 8 e 14, 17, 9 t. V. p. 277 e 279; risulta da 14, 17, 10 e 14, 17, 11 e va in proposito consultato Gothofr. al paratitlon di 14, 17 e a 14, 17, 10 p. 279 e 14, 17, 11 p. 281 n. i; da tali distribuzioni di annone civiche alle due Scholae va naturalmente del tutto distinta l'erogazione delle annone militari, date come stipendio ai militi di cui vedi a C. Th. 7, 4 e specie Gothofred. a 7, 4, 2 t. II p. 294). — Distribuzioni ai Palatini (C. Th. 14, 17, 7: certamente ci aspetteremmo che i pani loro assegnati si dovessero chiamare *palatini*, come *populares* si dicevano le annone distribuite al popolo, e *militares* quelle dei militari — v. C. Th. 14, 17, 2 e 7, 4 —; invece Suida, Codino e Malala, di cui gli ultimi due derivano da Suida o dalla stessa fonte, attribuiscono il nome di palatini ai pani popolari di distribu-

zione in genere; onde Gothofredus a t. V. p. 276 taccia di erroneità, la definizione di Suida della voce *παλατινοι*, e dice che essa si applicherebbe bene ai pani Castrensi, v. a 14, 26, 2 t. V. p. 301. — Per noi però la cosa rimane incerta. Il Bernhardj nella sua edizione di Suida II, 2, 18 e il Pigeonneau p. 91 accettano la definizione di Suida). — Distribuzioni ai proprietari di case. (C. Th. 14, 17, 1; 14, 17, 12 cfr. 11; 14, 16, 2 e Gothofr. a questi luoghi. La loro istituzione è attribuita a Costantino in 14, 16, 2 e 14, 17: 11 e 12). — Distribuzioni ai *populares* (C. Th. 14, 17, 7), parallele completamente alle distribuzioni della plebe in Roma (« *Populares* » — scrive Gothofr. a 14, 17, 7 — « *sunt urbana populi seu plebis multitudo* »). Queste sono le distribuzioni che a noi maggiormente interessano, e ad esse appunto esclusivamente o per lo meno in linea principale si riferiscono le varie notizie letterarie, che attribuiscono a Costantino l'istituzione delle pubbliche distribuzioni in Costantinopoli. Esse sono Zosimo 2, 32; Malala 13, p. 322 ed. Bonn; Chron. Pasch. p. 285 d. ed. Bonn. (= 531, 4) e 287 a (= 533, 12) Suida s. v. *παλατινοι*, Codino orig. CP n. 15. (p. 8 a = p. 16 ed. Bonn.); v. anche Socrate 2, 13; (cfr. Sozomeno 3, 7), Vita Pauli in Bibliot. di Fozio p. 475 a 36, Bekker, e Philostorgios. 2, 9. Il Chron. Pasch. fissa l'inizio cronologico delle distribuzioni all'anno 332, 18 Maggio, sotto il consolato di Pacaziano e di Hariano: *ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων ἤρξατο ἀναλίσκεσθαι τοῖς πολίταις Κωνσταντινουπόλεως ἄρτους ἀπὸ τῆς μαίον*. Malala invece subito dopo il racconto della dedizione di Costantinopoli (11 maggio 330: fasti hidat. Malala 13, 322 Cedreno 1, 497) dice: *ὁ δὲ θεϊότατος Κωνστ. ἐν τῇ συμπληρώσει τῆς αὐτοῦ ὑπατείας ἐρρίψεν ἐν Κωνσταντινουπόλει χάρισμα τοῖς βυζαντιοῖς καλάμων συντόμια ἄρτων ἡμερησίων διακονιζόντων* e sebbene Suida sia dello stesso tenore: *παλατινοι εἶδος ἄρτων οὗς ἐφιλοτιμήσατο τῷ δήμῳ Κωνσταντίνος ὁ μέγας καθ' ὃν ὑπάτευσ χρόνον*, pure è da preferirsi la data del Chron. Pasch. Essa trova riscontro in C. I, 394: *XV K Iun. N(atalis) Annonis*

Col diritto al pane era connesso quello a distribuzioni di olio, di carne, di vino, di vesti e di frumento. Suida ricorda quelle di carne, vino ed olio: *προσέθηκε δὲ τούτοις —* cioè *ἄρτοις — καὶ κρέα καὶ οἶνον καὶ ἐλαίου;*

Malala XIII, 322, Bonn ne ricorda di vino, carne e vesti: ἐκάστου ἄρτου ἀφορίσας οἶνον, κρέα καὶ βέστια; Codino l. c., di vino, carni, olio frumento: Ἐπιδοσιμῆσατο δὲ — suppl. Κωνστ. — παρέχων ἄρτους οἶνον τε καὶ κρέας καὶ ἔλαιον καὶ σιτηρέσια τάξας; con quali modalità, e con quale frequenza venissero effettuate queste distribuzioni suppletive, e quale entità raggiungessero non sappiamo. Il Gothofredus a 14, 16, 2 t. V. p. 263 dice che le distribuzioni di olio non furono certo connesse col pane gradile; a 14, 17, 7 p. 276 riconosce che facevano parte di annone civiche di altre categorie, come di quelle dei professori e sofisti, ma crede sempre che quelle di vino e di carne spettassero solo ai militari. Noi crediamo però che queste sue idee vadano respinte. Le notizie che abbiamo recato di Suida, Malala e Codino lasciano fuori di dubbio che anche pel popolo, oltre il pane gradile, vi fossero le distribuzioni che abbiamo detto. (Una conferma generica si ha in C. Th. 14, 17, 7: « Verum si quis Urbe abeundum esse crediderit, panes coeteraque quae percipit » etc. che si riferisce all'ordine dei *populares*). Solamente esse avranno avuto un'entità inferiore a quelle che si riconnettevano colle annone militari e con quelle di speciali ordini di cittadini, alle quali appunto si riferisce Temistio: 292 a e b: ὅτι μοι ἐξὸν οὐ σίτου μόνον διακοσίους μεδίμνους οὐδὲ ἔλαιον ἴσα κεράμια καρποῦσθαι, ἀλλ'ἐκείνου τοῦ μακροῦ καταλόγου τῆς τρυφῆς καὶ τῆς εὐπαθείας — 292 c: ὅστις οὖν φιλοσοφίας μεταποιούμενος καὶ τοῦτο τούνομα ἔλκων τε καὶ ἀναγκάζων, ἰσθᾶ τε ἕσια ταρίχη καὶ ζυγομαχεῖ τοῖς ταμίαις, τὸν οἶνον καὶ τὰ ὄψα ἀπαργυρίζων, οὗτος φορτικώτερός ἐστι τῶν τὰ ὄπλα φερόντων στρατιωτῶν. (in cui la restituzione del τὰ ἕσια è merito del Petavius p. 553).

Alle varie distribuzioni provvedeva naturalmente l'imperatore a spese del fisco (Malala 13, 322 Bonn. ἀφορίσας πρόσδοον ὑπὲρ αὐτῶν ἐκ τῶν ἰδίων, e sotto questo punto di vista si deve intendere l'ἐκ τοῦ παλατίου χορηγούμενους ἄρτους — di Suida e di Codino — e il διὰ τὸ ἐν Παλατίῳ ῥογυῖσθαι di Malala); istituendo per ciascuna di esse una determinata quantità annua di provvigioni. Riguardo all'entità del canone frumentario destinato da Costantino alle distribuzioni di pane abbiamo una

notizia di Socrate. Hist. Eccl. 2, 13: Ἐζημίωσε τὴν πόλιν ἀφελὼν τοῦ σιτηρείου τοῦ παρασχεθέντος παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὑπὲρ τέσσαρας μυριάδας, ὅτι γὰρ ἐγγύς μυριάδες ἐχορηγοῦντο πρότερον τοῦ σίτου ἐκ τῆς Ἀλεξανδρέων κομιζομένου πόλεως — la quale ha dato luogo a varie interpretazioni. Il Vallesius, (Ann. in lib. sec. Socr. Hist. eccl. 2, 13 p. 91 ed. Reading Cantabrigiae 1720) il Gothofredus (a C. Th. 14, 16, 2 t. v. p. 263) ed altri riferirono le cifre a moggi, intendendoli assegnati o annualmente, come il secondo, o giornalmente, come il primo. Il Naudet (in Mém. de l'Acad. des inscr. et Belles Lettres 13, 48) le riferiva invece a medimni annui. Secondo queste varie interpretazioni il canone annuo destinato alle distribuzioni o avrebbe raggiunto la cifra esagerata di 28800000 moggi o si sarebbe limitato a quelle troppo meschine di 80000 o di 480000. Perciò il Pigeonneau (p. 90) proponeva riferire le cifre a pani diurni, recando a suffragio della sua congettura il luogo della Vita di Paolo Ep. Costp. in bibliot. di Fozio p. 475 a, 36 ed. Bekker: ἢν δὲ τὸ ὅλον τῆς δωρεᾶς ἡμερέσιοι ἄρτοι μυριάδες ὄκτω. Di questo stesso parere, e sembra concepito indipendentemente dal Pigeonneau, era il Gebhardt (p. 20 n. 2).

Veduto così dell'istituzione delle pubbliche distribuzioni in Costantinopoli, vogliamo prima di tornare alle distribuzioni di Roma, raccogliere le poche notizie storiche a noi pervenute, che le riguardano. Dal passo di Socrate che abbiamo riferito confrontato con Sozomeno, Hist. eccl. 3, 7: ἀμφὶ δὲ τὸ ἡμισυ τοῦ σίτου τὴν πόλιν ἀφείλετο, ὃν ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κωνσταντῖνος, ἐκάστου ἔτους ἀπὸ τοῦ δημοσίου τοῖς πολιταῖς ἐδωρήσατο ἐκ τῶν Αἰγυπτίων φόρων, ὑπολαβῶν ἴσως ὑπὸ τρυφῆς καὶ ῥαστώνης τοὺς πολλοὺς ἀργούντας ἐτοιμοὺς εἰς στάσεις εἶναι. — Risulta che Costanzo, punì la città col dimezzamento del canone di distribuzione (il che accadde in occasione della sedizione nata per la persecuzione del vescovo Paolo, e dell'uccisione del prefetto Ermogene — è però sicuro d'altra parte che egli istituì delle nuove *annonae aedium*, C. Th. 14, 17, 12 cfr. Gothofr. ivi p. 282 e p. 263 t. v.). Valentiniano e Valente emanarono dei provvedimenti relativi appunto alle *annonae aedium* (C. Th. 14, 17, 1 — v. appresso). Teodosio si rese benemerito coll'aumento del canone (in C. Th. 14, 17, 14 — anno 402 — Arcadio scrive: « inclytae re-

cordationis pater Clementiae Nostrae post solitum canonem, qui Urbi Augustissimi nominis praebetur, certum annonarum modum de novo canone addendum esse constituit » e in C. Th. 14, 16, 2, — anno 416 — Teodosio II ordina « Ita enim debet, canon ab inclytæ memoriae Constantino praestitutus, nec non a Divo pietatis meae Avo auctus expendi » e Temistio in or. XVIII 222 a, Dindorf, loda Teodosio dicendo tra l'altro: καὶ οὐκ ἐκτείνει μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπαύξει τὸ σιτηρέσιον. Il Gothofr in comm. a C. Th. 14, 17, 14 t. v. p. 283 identifica questo *novus canon* di Teodosio col *perilleuma* di 125 moggi diurni di cui è parola a C. Iust. 11, 24, 2 = 25, 2 ed. Krüger. In luogo di esso egli non accetta l'emendazione Cuiaciana *parapeteuma* -- accolta dal Krüger — e lo intende alla luce del *perissocho-regiae nomen* di 14, 26, 2. La l. C. Iust. 11, 25, 2 non sarebbe poi stata, secondo lui, diretta a Taziano prefetto del pretorio, ma allo stesso Aureliano prefetto della città, al quale sono dirette C. Th. 14, 17, 11 e 12). Quest'aumento fu destinato ad *annona aedium* (C. Th. 14, 17, 13 e 14 e 14, 16, 2). Teodosio inoltre prese parecchie determinazioni relative alle *annona scholarum* (v. appresso). Arcadio ne prese intorno alle *novae annona* di Teodosio, confermando il principio che fossero date solo a titolo di case (C. Th. 14, 17, 13 e 14) e intorno alle distribuzioni di olio a certi ordini (C. Th. 14, 17, 15 — quali fossero questi ordini non si può dire. Il Gothofr. p. 285 pensa a qualche schola e specie alle Arcadiche) Teodosio II, che nel 409 (C. Th. 14, 16, 1) per riparare alla penuria del frumento, avea assegnato alla compera del medesimo cinquecento libbre di oro (che furono poi portate a 600 nel 434 C. Th. 14, 16, 3) nel 416 emanava una disposizione per vietare la sostituzione del frumento al pane nelle distribuzioni dei *panes aedium* (C. Th. 14, 16, 2). Qui ci permettiamo aprire una parentesi intorno al luogo di Temistio Or. 23, 292 a (Dindorf): « Ὁ τε αὐτὸ λέγουσιν οἱ κατήγοροι, καὶ τοῦτο ἄλλο ὄναρ ἐστίν, ὡς ἄρα πικρῶν βασιλικῶν σωρούς ἀθρόους δαπανῶ τοῖς ὁμιληταῖς καὶ διανέμω. δαπανῶ μὲν γὰρ πυρούς βασιλικούς ἐκ τῶν σιτοφυλακίων τῶν δημοσίων » dal quale il Petavius p. 549 (riportato in Dindorf p. 674) induceva che nel tempo in cui Temistio pronunciava questa orazione (essa fu certamente detta dopo il 378 — v. Harduinus riportato in Dindorf p. 670), alle distribuzioni

di pane fossero state sostituite distribuzioni di frumento, con una di quelle illegalità, contro le quali poi insorse la legge or ora ricordata. Il Gothofredus si scandalizzava di questa interpretazione del passo (v. comm. a. 14, 16, 2 p. 263), e diceva che esso si riferisce non al pane gradile, ma alle annone dei professori e dei sofisti. Egli stesso a 7, 4, 2 (tomo II p. 294) accusava poi senz'altro il Petavius di non avere affatto intuito il senso del luogo di Temistio, e di avere ogni cosa torbidamente confuso (« qui turbide omnia miscuit »). A me pare però che la concezione del Gothofredus del luogo in questione, non sia troppo felice. Egli infatti — come risulta da un confronto abbastanza laborioso dei suoi commenti a 7, 4, 2 (t. IV p. 294); 13, 3, 11 (t. V p. 49); 14, 11, 2 (t. V p. 263); 14, 17, 2 (t. V p. 269); 14, 17, 7 (t. V p. 276) — sembra credere che Temistio affermasse di godere 200 medimni di frumento, e altrettante anfore di olio; ma all'accusa dei suoi denigratori opponesse di non usufruire di un certo numero di elargizioni a cui avrebbe avuto diritto, avendo in suo possesso le δέλτοι σφυρήλατοι di cui a 292 b. A me invece sembra che altro sia il pensiero dell'autore. Egli è accusato di distribuire tra i suoi discepoli del frumento pubblico, e allontana da sè l'accusa, dicendo che, come possessore delle δέλτοι σφυρήλατοι avrebbe diritto a 200 medimni annui di frumento, 200 anfore di olio, ed altre elargizioni, ma che vi rinuncia; e ritira solo il frumento a cui hanno diritto i popolari. In altri termini nel periodo 292 a - c: « ἀλλ' ἐκεῖνο δίκαιον ἡμᾶς ἐξετάζειν ὅτι μοι οὐ σίτου μόνον διακοσίους μεδίμνους οὐδὲ ἐλαίου ἴσα κεράμια ἀλλ' ὅτι μοι οὐ ταῦτα μόνον ἐξὸν παρὰ βασιλείως καρποῦσθαι ἀλλ' ἐκεῖνον τοῦ μακροῦ καταλόγου τῆς τρυφῆς καὶ τῆς εὐπαθείας, ὅποσα ταῖς δέλτοις ἀκολουθεῖ ταῖς σφυρηλάτοις ἅμωσ ταῦτα μοι ἐξὸν οὐκ ὑπεῖξα οὐδ' ὑπήκουσα, » io credo che le ultime parole citate οὐκ ὑπεῖξα κτλ. vadano riferite anche ai 200 medimni di grano e alle 200 anfore di olio. Ed invero ciò è più confacente alla parsimonia sempre vantata da Temistio (cfr. Dindorf II 25 d.: ἐπεὶ καὶ νῦν τό γε ἐπ' αὐτῷ μέρος τρυφῆς τινας ὄχρετούς καὶ εὐπαθείας λαθῶν με ἐπαρήκεν εἰς τὸ δαμάτιον, οὗς ἐγὼ μόλις ἀποκοδόμῃσα καὶ ἀπέφραξα καὶ οὐκ εἶσα ἐπικλυσθῆναι τὴν

οίκιαν ὄλβω μείζονι τοῦ φιλοσοφία προσήκοντος, εἰδώς ὅτι ὅπου ἂν λάθῃ τὸ ῥέυμα τοῦτο αὐτομάτως τε καὶ ἄνευ πόνου ὑπορρῦεν, ἐντεῦθεν ἀναγκαῖον ἐξοικίζεσθαι τὴν ἀρετὴν). Inoltre se egli avesse ammesso di godere effettivamente una simile annona, come si sarebbe potuto mettere in una linea coi popolari? (295 a: καὶ εἰ τοῦτο σημεῖον τοῦ σοφιστῆν εἶναι, πάντες ἂν εἴητε σοφισταί, οὐ μόνον ὑμεῖς οἱ ἐνθάδε συγκαθήμενοι ἀλλὰ καὶ οἱ νευροράφοι καὶ οἱ βαλανεῖς καὶ οἱ σκυτοτόμοι, καὶ πάντες ὅσοι καλαμφοροῦσιν ὄρθριοι ἐπὶ τὰς ἐρκάνας). Come avrebbe potuto proclamare (292 d): ὅσα μὲν τὴν κρείαν μοι ἀναγκαίαν εἶχε καὶ οἷς σιτοδοτεῖ βασιλεὺς τοὺς οἰκήτορας τῆς πόλεως, οὐ τοὺς στρατιώτας, ἀπολαύω καὶ αὐτὸς, ὧ ἄνδρες, τὸ μέρος ὅσα δὲ μοι τὸ βαλάντιον ἐμέλλε γεμμεῖν, οὐ τὸν λιμὸν ἀκείσθαι τῶν ἀνδροπόδων, καὶ ὅσα ἀνάγκη εἰσδεχόμενον ἦν εὐθὺς καὶ τούνομα περιῖφθαι οὐξοδαπὸν τῷ τριβωνίῳ, ἀπισχυρισάμην τε ἀπενῶς καὶ οὐκ ἥσχυνα τοὺς προγόνους κτλ. — come avrebbe potuto in fine domandarsi: 293 c: ποῖον οὖν ἐγὼ σιτοφυλάκιον ἐκκενώ τοῖς ὀμιληταῖς τοῖς ἐμοῖς; ποῖους δὲ πυροὺς ἐπιπέω, καθάπερ τοῖς νεωνήτοις τὰ καταχύματα; καὶ Ἀρίστιππον μὲν τὸν Κυρνηαῖον καὶ ταῦτα δεκαπλάσιοι ὄντες οἱ Διονυσίου πυροὶ οὐκ ἐποίησαν σοφιστῆν · ἐγὼ δὲ ὑπερακοντίζω καὶ τὸν Γοργίαν, ὡς ἔοικεν, ἐπὶ ταῖς τριάκοντα χοίριξιν? Se il passo di Temistio va interpretato, come noi diciamo ne risulterebbe che, mentre egli parlava, si facevano consuetudinariamente al popolo delle distribuzioni di frumento, e allora non rimane che o accettare l'idea del Petavius, o pensare che Temistio colle parole πυροί, σιτοδοτεῖν intenda riferirsi al pane, senza andar troppo per le sottili, o che egli alluda, e ciò ci sembra più probabile, a quelle distribuzioni suppletive di frumento, che da Codino risultano annesse al diritto al pane (l. c. παρέχων ἄρτους ἡμερησίους οἶνόν τε καὶ κρέας καὶ ἔλαιον καὶ οἰτηρέσια τάξας).

Dopo aver così lumeggiato il nostro luogo di Temistio non è male, continuando la parentesi, dire due parole intorno a quelle δέλτοι σφυρήλατοι, in base alle quali egli avrebbe avuto diritto, secondo noi, al frumento, al-

l'olio e ad altre elargizioni abbondanti, secondo altri solo a quest'ultime. Il Petavius proponeva interpretarle come « codicilli honorarii, quibus non magistratus ullius functio sed honor duntaxat dignitasque conceditur » e nel caso particolare di Temistio sarebbero stati i codicilli, coi quali gli sarebbe stata conferita la dignità della prima comitiva (v. C. Th. 6, 21) per avere esercitato per venti anni il professorato nella città (cfr. or. 23 stessa 298 b).

L'Harduinus (ved. in ed. di Temistio Dindorf p. 677) le intendeva come codicilli, non honorarii, ma « quibus ad Rationarium scriptis stipendii ac salarii modum decernebat imperator ». Il Gothofredus nel commento a 14, 17, 2 (t. v. p. 269), le intendeva come tessere speciali che gli imperatori avrebbero concesso a chi desiderassero, per autorizzarli a ricevere ogni sorta di liberalità, e questo perchè non gli sembrava possibile che i codicilli honorum potessero essere detti « malleo ducti σφυρήλατοι (t. v. p. 269). Ora però è certo che l'aggettivo σφυρήλατοι si deve intendere non nel suo senso letterale, ma piuttosto in quello già supposto dal Petavius p. 552, « At nescio an id ad Bullam auream referri oporteat quibus eae literae insignitae fuerint » o in altro più libero. Infatti dalle parole stesse che seguono nell'orazione di Temistio, in cui è detto che non è possibile pervenire εἰς ἐκείνην τὴν σκοπίαν, ἢ ὑψηλοτάτη τε ἐστὶ κτλ. δέλτῳ χρυσῇ ἐποχουμήνους, ἀλλ' εἰ τις ἐκείνης κρατήσεως καὶ ἐπαύροιο τῆς ἀρχαίας καὶ ἀθριπιδέστου, (293 b), si vede che alle δέλτοι dette σφυρήλατοι e χρυσαὶ non si può nello stesso tempo applicare l'attributo di ἀθριπιδέστοι, il che esclude un'interpretazione letterale dei primi due aggettivi. Cade perciò la surriferita obiezione del Gothofredus, e rimane molto probabile per δέλτοι l'accezione di codicilli. Quanto alla più particolare determinazione del loro significato, l'opinione dell'Harduinus non ci soddisfa abbastanza, perchè dal contesto di Temistio sembra che, la destinazione delle δέλτοι debba esser proprio la sua persona. Accogliamo perciò l'idea del Petavius non completamente, ma in ciò che costituisce il suo fondamento. Le δέλτοι debbono essere codicilli coi quali a Temistio era stato conferito o un grado, o una carica, o una dignità, e ai quali era connesso l'emolumento di abbondanti provvigioni. Ad accettare questo significato vale bene l'analogia, già richiamata dal

Petavius, del luogo dell'or. 6 p. 166 (= Dindorf 18, 224 b): « ἐγὼ μέντοι, οὐκ ἐπ' ἐκείνη τῇ δέλτῳ ἀλλ' ἐπ' ἄλλῃ μείζονι καὶ τελευτέρῳ ἢ καὶ τὰς δέλτους ἐκείνας ἥδη ἔχει ἐπ' ἐξουσίας, ἣν οὐκ ἐποίησαν ἐλαφαντουργοί, οὐδὲ χρυσογράφοι » in cui δέλτος rappresenta certamente i « codicilli, quibus praefecturam urbis (Themistius) obtinuit » e non come vorrebbe il Gothofredus « quaecumque pretiosae tabulae, diptyca eborea aurea » perchè nel passo precedente a quello or ora citato « οὐκ ἄρα ἐγὼ σπουδαρχῶν ὑπέσχον τῶ χεῖρε τῇ πολιταρχίᾳ » l'ultima parola è sicura, (è accettata infatti dall'Harduinus e dal Dindorf. v. in questo pref. p. V, 12) e non va in suo luogo sostituito, come vorrebbe il Gothofredus, *πολιταρχία* = *Thronus sophisticus*. Accettato però per le nostre δέλτοι il valore generico che abbiamo detto d'accordo col Petavius, non crediamo opportuno seguirlo anche quando congettura che vi si tratti dei codicilli, coi quali a Temistio sarebbe stata conferita la dignità della prima comitiva per aver compiuto 20 anni di professorato. Infatti Temistio accenna nel suo discorso alla causa dell'esser gli state conferite le δέλτοι σφυρ.) con parole che mal si accordano con la congettura del Petavius (egli dice di avere ottenuto l'autorizzazione alle elargizioni delle δέλτοι σφυρ. — οὔτε λιπαρήσαντα οὔτε θωπεύσαντα οὔτε ἐτέρῳ προστάτῃ χρησάμενον καὶ προσηγόρω ἀλλ' αὐτοῦ παρόντος (βασιλέως) ἐπὶ ταῖς λόγοις ὧν αὐτήκοος ἐγένετο κτλ (292 b). Se la causa fosse stata quella voluta dal Petavius, perchè a mostrarne la legalità conforme a C. Th. 6, 21, Temistio non l'avrebbe senz'altro espressa? Sembra inoltre che il grado conferito colle δέλτοι σφυρ. fosse di natura militare: (ὅσα μὲν τὴν χρεῖαν μοι ἀναγκαῖαν εἶχε καὶ οἷς σιτοδοτεῖ βασιλεὺς τοὺς οἰκίτορας τῆς πόλεως, οὐ τοὺς στρατιώτας 292 D) e questo sebbene naturalmente si debba intendere in senso generico mal si converrebbe coll'idea del Petavius.

Non intendo come il Rostowzew possa scrivere (p. 43 n. 3): « Per tutta la tecnica delle distribuzioni è caratteristico il luogo di Temistio: ὅσοι καλαμπροροῦσι e l'espressione delle distribuzioni del grano e dell'olio di olivo erano fondate ταῖς δέλτοις ταῖς σφυρηλάτοις cioè — le liste degli incisi. Che

significa ciò? È evidente che un'equivalenza delle δέλτοι σφυρ, colla lista degli incisi, o una qualsiasi loro corrispondenza, sono assurde.

E con ciò chiusa la parentesi, possiamo tornare al nostro cenno storico delle distribuzioni di pane in Costantinopoli. Sappiamo che molto tempo prima di Giustiniano, furono ad esse applicate delle riduzioni, ma non è facile dire se esse riflettessero la quantità o l'estensione dell'elargizione. Ma ad ogni modo furono tolte di mezzo da Giustiniano (Basil. 6, 1, 100 cfr. Pigeonneau p. 106, il quale fa autore delle riduzioni, Leone, al tempo del quale si sa da Chron. Pasch. — 321 b — che una libra di pane era salita al prezzo di tre folli).

Quanto poi alla durata di queste distribuzioni in Costantinopoli poco interessa la testimonianza di Zosimo 2, 13, che esse persistessero ancora al suo tempo, perchè su di ciò, dopo quanto abbiamo detto, non vi potrebbe essere nessun dubbio.

Potrebbe interessare invece la notizia di Codino, (l. c.) che esse insieme colle distribuzioni suppletive di olio, vino etc., avessero ancor luogo al suo tempo ἐπιλοτιμήσατο..... παρέχων ἄρτους ... οἶνον τε καὶ κρέας καὶ ἔλαιον καὶ σιτηρέσια τάξας ὧν καὶ νῦν ἡ πόλις ἀπολαύει (la composizione di Patria di Codino — v. Krumbacher Gesch. d. Biz. L. p. 423 — va posta alla fine del X secolo); ma invece considerando Suida: προσέθηκε δὲ τοῦτοις καὶ κρέα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, ὧν μέχρι τινὸς ἡ πόλις ἀπέλαυσε, sembrerebbe che al suo tempo (metà del X secolo) le distribuzioni di pane non avessero più luogo (riferire l'ὧν μέχρι τινὸς solamente alle distribuzioni suppletive di olio, vino etc., come fa il Gothofr. a 14, 17, 15 t. v. p. 284 non mi sembra avveduto, perchè subito dopo Suida soggiunge: τῶν ὑπ' αὐτοῦ ῥιφέντων φέρουσα τὰ γνωρίσματα e qui si allude alle tessere, che servivano sopra a tutto alle distribuzioni di pane, e pare che il μέχρι τινὸς si debba estendere a qualsiasi uso di esse). Vi è forse un qualche errore di tradizione in uno dei due testi? e caso mai, in quale dei due?

Ora è tempo di ritornare alle distribuzioni di pane in Roma.

6). *Ulteriori notizie storiche sulle distribuzioni di pane in Roma.* — Le prime nuove notizie che si hanno su di esse ci sono date da C. Th. 14, 17: 2, 3, 4, 5, 6 (de annoni civici et pane gradii); 14, 19, 1 (De pane

fiscali et Ostiensi) da cfr. con 14, 15, (*De canone frumentario urbis Romae*). Da questi luoghi il Gothofredus induceva l'esistenza di due generi di distribuzioni in Roma; l'una gratuita (*panis gradilis*), l'altra a prezzo ridotto (*panis fiscalis*). Ma questa idea è di per sé poco verosimile e non ha sufficiente appoggio sui testi. Le uniche notizie infatti del pane di vendita fiscale sarebbero 14, 15, 1; e 14, 19, 1. Ma questi due luoghi non autorizzano ad ammettere un parallelismo di distribuzioni gratuite e a prezzo ridotto; ma piuttosto il succedersi di varie fasi in unico genere di distribuzioni, che sarebbero state, a seconda delle circostanze del fisco, ora gratuite ed ora a pagamento. Una volta che C. Th. 14, 17, 5 dimostra indubbiamente l'esistenza di queste alternative nelle distribuzioni popolari, perché ammettere due generi di distribuzione? Queste considerazioni ci consigliano di respingere l'idea del Gothofredus (come del resto fanno anche il Krakauer 44, n. 2, il Voigt, Rh. Mus. 31 p. 127, il Gebhardt p. 22, il Rostowzew p. 43 e di riferire tutti i sovraccitati passi del C. Th. all'unico genere di distribuzione popolare, introdotto da Aureliano (che il pane gradile di C. Th. 14, 17: 2, 3, 4, 6 sia *panis fiscalis* 14, 19, 1 mi sembra emergere chiaramente anche dal citato luogo degli scolii a Persio « panem.... plebejum, de populi annona i. e. fiscalem » il *populi annona* deve infatti essere identico alla *popularis annona* di C. Th. 14, 17, 7 — *alimenta popularia* di 14, 17, 3 — cfr. *commoda popularia* 14, 9, 2. Molto probabile è anche l'identità del *panis fiscalis* col *panis Ostiensis* — v. Goth. a C. Th. 14, 19, 1. Sinonimo di *panis gradilis* deve essere, diversamente dall'idea del Gothofredus, il *panis dispensatorius* degli Scolii Cruq. ad Ep. 2, 1, 123 di Orazio). Ne consegue allora che nel 364 le distribuzioni (non più gratuite come risulta da C. Th. 14, 17, 5) erano fatte non più di pane siligineo, ma di pane *plebejus*; onde gli imp. Valentiniano e Valente ordinavano: « Ne pessimus panis Populi Romani usibus ministretur sola ducentena millia modiorum frumenti integri atque intemerati juxta priscum morem Mensores et Caudicarii levioribus pretiis pistoribus venumdare cogantur » (il solo fatto che allora la distribuzione non era più gratuita può spiegare che il frumento dato ai pistori per la confezione del pane pubblico dovesse essere pagato. Male il Krakauer — p. 45 — induce dal passo, che i pistori dovessero in parte provvedere a loro spese alle distribuzioni pubbliche. Egli lo fa

forse per superare la grave difficoltà che al passo deriva dall'esiguità della quantità di frumento destinata « Populi Romani usibus »; ma intoppa in una soluzione più difficile ancora ad intendersi. Forse la cifra è così meschina solo per errata tradizione manoscritta. La stranezza del distributivo *ducentena* mi fa pensare che nel testo non esistesse originariamente che il *centena*, modificato da un avverbio numerale: — da un *decies centena* millia ad esempio facilmente si sarebbe potuto giungere ad un *decentena ducentena*; ma anche la cifra di 1 milione di moggi sarebbe forse troppo esigua. Ben diversamente il Gothofredus, il quale confonde — perdonabilmente del resto — medimni con moggi, e ne induce niente di meno che nel 364, al pane fiscale fosse stato destinato quello stesso frumento che al tempo di Cesare, secondo Plut. Ces. 55, la Numidia pagava come tributo).

Peraltro questa disposizione del 364 dovette essere rispettata per poco tempo, giacché nel 369 noi vediamo che si distribuiva ancora pane plebeo (*pessimus, sordidus* sono equivalenti di *plebejus*, vedi Gothofredus a C. Th. 14, 15, 1 t. v., p. 253 cfr. a 14, 17, 5 ivi p. 272), onde i due imperatori tornavano ad ordinare: « Civis Romanus qui in viginti panibus sordidis (qui et dicuntur Ardiniensis) quinquaginta unicas comparabat, triginta et sex unicas in bucellis sex mundis consequatur.... Popularibus enim quibus non est aliunde solatium, quibus idem panis hodieque distrahitur, et eorum successoribus clementia nostra deputabit, in quo nunc emitur loco propriis gradibus erogandum ». Questa disposizione è la più importante di quelle che, circa le distribuzioni di pane, sono pervenute a noi. Essa dimostra che prima del 369 queste distribuzioni non erano più gratuite come a tempo di Aureliano, ma a pagamento; non più consistevano in due libbre giornalieri in un pane, ma in cinquanta oncie in venti pani. La nostra ordinanza invece reintegrava le distribuzioni gratuite e il pane *mundus* (= siligineo), ma riduceva in pari tempo le 50 a 36 oncie in 6 pani. Questa è l'interpretazione letterale del passo in parola e nell'istesso tempo quella generalmente ammessa. Al Pigeonneau invece (p. 104) sembra ridicolo ammettere una distribuzione di 50 oncie in 20 pani, distribuzione che presupporrebbe la confezione di pani di due oncie e mezzo ciascuno, e propone perciò interpretare il passo « in viginti panibus quinquaginta unicas comparabat » nel senso di acquisto di venti pani mensili di cinquanta oncie ciascuno, ed il « tri

ginta et sex unicas in bucellis sex » nel senso di 6 pani di 36 oncie ciascuno. Gli imperatori poi non avrebbero sostituito questi ultimi pani ai primi, ma li avrebbero semplicemente aggiunti ad essi. Se non che tutto ciò perpetra delle violenze troppo gravi contro il testo, e va del tutto respinto perchè la diurnità delle distribuzioni dovette sempre rispettata, e nulla autorizza a credere che fosse mai interrotta — V. di Aurel. c. 35, C. Th. 14, 17, 3; Socrat. Hist. Eccl. II, 13; per le distribuzioni di olio V. di Severo c. 38. — Certamente poco verosimile sembra la confezione di pani di 2 oncie e mezza, ma si può pensare anche qui ad errore di tradizione. Il Pigeonneau non si arresta alla nuova interpretazione del passo in parola, ma basandosi sul fatto che esso è l'unico che fa menzione di un *panis aedificiorum* in Roma, e considerando che alla data della consegna di questa ordinanza, calende di agosto del 369, nè Valente, nè Valentiniano si potevano trovare in Roma; afferma che essa dovette essere diretta non al popolo di Roma, ma a quello di Costantinopoli. Questa sua idea ha certamente una motivazione soddisfacente, ma tuttavia non sicura. Quel che è invece del tutto arbitrario, è il congetturare che nella supposta distribuzione a pagamento dei 20 pani di 50 oncie ciascuno, si debba vedere l'effetto della punizione colla quale Costanzo nel 342 ammezzò (v. sopra) le distribuzioni gratuite in Costantinopoli, giacchè dalle parole di Socrate null'altro sembra emergere se non che i pani *giornalieri* da 80000 furono ridotti a 40000. Dopo il 369 la quantità di tre libbre dovette essere ridotta di un'oncia, la quale fu reintegrata nel 394 (Simm. Ep. II, 76 — cfr. Clason in Heidelberger Jahrb. 65 542. — *Unciam panis malitiose et temere restitutam spontanea voluntas populi rededit in copiam conditorum*); e presto venne meno di nuovo la gratuitità, giacchè nel 398 Onorio emanava una disposizione (C. Th. 14, 19, 1) che diceva « *Panem Ostiensem atque fiscalem uno nummo distrahi volumus* » (v. Hultsch Metrologie e Voigt Rh. M. I. c).

L'abrogazione della gratuità si intende bene, quando ci rifacciamo alle vicende storiche di questo periodo. Bisogna infatti pensare che, se sotto il regno di Teodosio, Gildone continuò a spedire il canone a Roma (Claud. de bello Gildon. 70) nel 397 invece, mentre Eutropio annuiva alla sua ribellione, e Stilicone preparava la guerra (Claud. in Eutrop. I, 399 segg.) fu interrotta qualsiasi spedizione di frumento africano (è la previsione della pe-

nuria da cui trae origine la disposizione di Onorio in C. Th. 11, 14, 2 — v. Goth. ivi t. IV p. 111), e fu necessario farne venire dalla Gallia e dalla Spagna per cura di Stilicone (Claud. I. c. 404).

Colla fine del IV secolo non si interrompono completamente le notizie storiche sulle distribuzioni di pane; ma alcune se ne hanno sebbene assai scarse e di importanza relativa. Assediata e saccheggiata Roma da Alarico, per un pò di tempo tutto fu squallore, ma poi furono reintegrate le pubbliche elargizioni, e riordinata tutta la gestione dell'annona come risulta dal passo di Olimpiodoro nella Biblioth. di Fozio (v. in ed. del Becker p. 59, Müller FHG. IV p. 62, 25, Dindorf in Hist. gr. min. 1, 459. 25) « *Μετὰ τὴν ὑπὸ Γότθων ἄλωσιν τῆς Ῥώμης Ἀλβίνος ὁ τῆς Ῥώμης ἑπαρχὸς ἤδη ταύτης πάλιν ἀποκαθισταμένης ἔγραψε μὴ ἐξαρκεῖν τὸ χορηγούμενον μέρος τῶ δήμῳ..... εἰς πλῆθος ἥδη τῆς πόλεως ἐπιδιδούσης ἔγραψε γὰρ καὶ ἐν μίᾳ ἡμέρᾳ τετέχθαι ἀριθμὸν χιλιάδων δεκατεσσάρων* » sebbene esso sia, come ognuno vede, iperbolicamente esagerato. Il Pigeonneau (p. 101) fa di questo passo l'uso più arbitrario che si possa immaginare; cambia senza nemmeno curarsi di avvertirne il lettore, il *τετέχθαι* che è sicuro ed accolto nelle edizioni del Bekker, del Müller, del Dindorf, in *τετήχθαι*, che non so in quale edizione appaia (l'Hoeschel, 1653, avea *τετάχθαι*), e congetture che nella cifra di 14000 si tratti di moggi di frumento. A parte la violenza del testo e lo sforzo di interpretazione del medesimo, dalla congettura del Pigeonneau risulterebbe che le pubbliche distribuzioni di pane al tempo di Albino avrebbero importato circa 350000 libbre di pane al giorno, il che computando le razioni diurne a tre libbre come nel 369 porterebbe ad un numero di 116000 ammessi; computandole a 2 libbre, come pel tempo di Aureliano, porterebbe a 175000, ed ognuno vede quanto queste cifre sarebbero esagerate. Ne risulterebbe che la plebe del quinto secolo non sarebbe stata inferiore a quella dei primi tre secoli, che di 5 o 6 decine di migliaia, e ciò è evidentemente sproporzionato alla diminuzione totale di popolazione che si dovette verificare in Roma nel corso del IV secolo. (Il Castiglioni ad esempio — Monografia della Città di Roma edita dalla Direzione generale di Statistica Roma 1881 II p. 283 — ritiene che nella metà del IV secolo la popolazione della città

ANNUARIO D'ITALIA PER L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE

di LORETO PASQUALUCCI

Bibliotecario del Ministero degli affari Esteri

QUINTA EDIZIONE - 1903

Illustra le condizioni economiche e finanziarie dell'Italia e degli altri Stati, partitamente i prodotti di esportazione e d'importazione, le condizioni dei singoli mercati, i prezzi di vendita, le tariffe di trasporto e di dogana, la Convenzione internazionale di Berna per i trasporti sulle Ferrovie e per gl'Imballaggi, le vie di comunicazione più brevi e meno dispendiose, gl'importatori, gli esportatori, gli usi commerciali ed i modi d'imballaggio di ciascuna piazza, e molte altre informazioni necessarie per chi si occupa di esportazione e d'importazione.

Il volume di 1400 pagine, in-8 grande, elegantemente rilegato in tela, L. 15.00, franco di porto in Italia: per l'estero spese postali in più. — *Amministrazione: Roma, Via Nomentana 27.*

DIZIONARIO EPIGRAFICO DI ANTICHITÀ ROMANE

(DICTIONNAIRE ÉPIGRAPHIQUE D'ANTIQUITÉS ROMAINES)

PAR

HECTOR DE RUGGIERO

Professeur d'antiquités grecques et latines et d'épigraphie à l'Université de Rome

Ce dictionnaire que le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique en Italie a encouragé et que les savants italiens ainsi que les étrangers ont jugé si favorablement, se trouve désormais dans toutes les principales bibliothèques et académies scientifiques du monde.

Il est publié en fascicules de 32 pages à 2 colonnes, grand in-octavo. Chaque fascicule fr. 1,50.

Le I. volume est publié, le II et le III sont tout deux en cours de publication.

Bullettino dell'Istituto di diritto Romano

pubblicato per cura del segretario perpetuo VITTORIO SCIALOJA professore di diritto romano nella R. Università di Roma. L. PASQUALUCCI, EDITORE.

Pubblica gli atti dell'Istituto, nonchè studii e ricerche di diritto romano. Esce a liberi intervalli in fascicoli di 3 o 4 fogli di stampa, alla fine di ogni anno un volume di 320 pagine.

Prezzo di abbonamento per un anno Lire 15.

Riduzioni di prezzo agli abbonati che richiedono la raccolta completa, (1888-900, vol. I-XIII).

LE TERRE PUBBLICHE

E LA QUESTIONE SOCIALE

PER

ANTONIO RINALDI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Un grande volume in-8°, grande L. 10,00

SYLLOGE EPIGRAPHICA ORBIS ROMANI

CURA ET STUDIO

HECTORIS DE RUGGIERO

EDITA

L'ouvrage que nous publions sous le titre qu'on vient de lire a pour but de réunir en quelques volumes peu coûteux et faciles à manier, tout ce que l'antiquité nous a légué d'inscriptions romaines ou grecques méritant de fixer l'attention.

L'accueil qu'il a déjà reçu d'un public d'élite nous a prouvé qu'il arrivait à son heure et répondait à un besoin. L'épigraphie n'est plus, en effet, une science abstraite dont les seuls initiés comprennent l'intérêt. Bien peu d'érudits se dispensent d'y recourir pour leurs études du passé, parce que les inscriptions, personne n'en doute, constituent un guide sûr, dont on ne saurait s'affranchir sans s'exposer à des mécomptes.

Notre ouvrage, écrit en latin, sera divisé en quatre volumes. Comme on pourra s'en rendre compte par l'extrait d'autre part, les inscriptions sont données, dans chaque volume, non pas sous leur forme lapidaire, mais en caractères courants; elles sont de plus *développées*, c'est-à-dire sans abréviations d'aucune sorte, ce qui les met à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, la disposition typographique que nous avons adoptée permet du reste de reconstituer facilement le texte primitif, ainsi qu'il se présente sur la pierre ou sur tel autre objet qui l'a fourni.

Nous avons groupé les inscriptions par provinces; toutefois, lorsqu'une province fournissait un nombre d'inscriptions trop considérable, nous l'avons subdivisée en régions. Un exemple de cette subdivision est donné par l'un des volumes en cours de publication, dont nous reproduisons ci-après une partie du sommaire:

Inscriptiones regionis Italiae primae

a) Latii veteris

I. Inscriptiones sacrae. — II. Inscriptiones Augustorum domusque Augustae. — III. Inscriptiones magistratum populi Romani. — IV. Inscriptiones apparitorum et servorum publicorum. — V. Fasti et tituli sacerdotum publicorum populi Romani. — VI. Latercula et tituli militum. — VII. Tituli officialium augustorum. — VIII. Tituli municipales. — IX. Tituli officialium et artificum. — X. Tituli ad ludos pertinentes. — XI. Inscriptiones sepulcrales. — XII. Inscriptiones variae. — XIII. Instrumenta. — XIV. Inscriptiones christianae.

b) Latii adiecti et Campaniae.

I. Inscriptiones sacrae etc.

Le *premier volume*, en préparation, sera consacré aux inscriptions de Rome.

Le *second volume*, en cours de publication et rédigé par M. le prof.^r **Dante Vaglieri**, comprendra toutes les inscriptions de l'Italie, Rome exceptée.

Le *troisième volume*, en cours de publication et rédigé par M. **Emile Espérandieu**, sera consacré aux provinces occidentales de l'Europe et à l'Afrique romaine.

Enfin, le *quatrième volume*, en préparation, contiendra les inscriptions des provinces orientales de l'Europe, de l'Égypte et de l'Asie.

Chaque volume formant un tout parfaitement indépendant du restant de la publication, se composera de 40 fascicules environ et sera pourvu de tables méthodiques.

Le prix du fascicule de 32 pages, grand in-8° à deux colonnes, est de 1^{fr} 50 pour les abonnés à deux volumes au moins, et de fr 1,75 pour les abonnés à un seul volume.